Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 8 giugno 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. **272.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce Rossa, in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 272. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della Croce Rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Farinetti Laura ved. Sansone con testamento olografo pubblicato per atto notaio Russo di Roma in data 14 aprile 1972, n. 6539 di repertorio, consistente in titoli e libretti bancari per un importo di L. 27.309.686.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1977
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1977, n. **273.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Natività di Maria SS.ma, in Ventimiglia.

N. 273. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Natività di Maria SS.ma, in frazione Roverino del comune di Ventimiglia (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1977
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1977, n. **274.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del perpetuo soccorso, in Trasacco.

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano dei Marsi 1° novembre 1973, integrato con dichiarazione di pari data e con altro decreto 14 settembre 1976, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna del perpetuo soccorso, in Trasacco (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1977
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1977, n. **275.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Giovanni Battista, in Gubbio.

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Giovanni Battista, in Gubbio (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1977
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1977.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta CP 313 « Dante Novaro », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta CP 313 « Dante Novaro », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° febbraio 1977.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1977

LEONE

LATTANZIO — RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1977
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 36

(5920)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1977.

Ampliamento della zona di produzione del formaggio « Gorgonzola ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1955, n. 1269, ed in particolare l'art. 1 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio « Gorgonzola »;

Vista la domanda presentata dal consorzio produttori latte di Casale Monferrato (Alessandria) tendente ad ottenere, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 125, l'ampliamento della zona di produzione del formaggio « Gorgonzola » per l'intera provincia di Alessandria o, quanto meno, a quella parte del Casalese comprendente il territorio dei comuni di: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po,

Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po;

Vista la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova tendente ad ottenere, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 125, l'ampliamento della zona di produzione del formaggio « Gorgonzola » per il territorio della provincia di Mantova situato in sinistra del fiume Po;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 12 luglio 1976;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere espresso dal Comitato di cui sopra;

Considerato che, anche dagli accertamenti effettuati, è risultato che, nella zona del Casalese comprendente il territorio dei comuni sopra specificati, all'epoca dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, sussistevano le condizioni ed i requisiti richiesti per la produzione del formaggio suddetto e che, pertanto, la domanda presentata dal consorzio produttori latte di Casale Monferrato sia da accogliere per quella parte del Casalese comprendente il territorio dei comuni sopra menzionati;

Considerato che nella zona del Mantovano sopra descritta non sussistono le condizioni ed i requisiti richiesti per la produzione del predetto formaggio e che, pertanto, sia da respingere la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Nella zona di produzione o di stagionatura del formaggio a denominazione di origine « Gorgonzola », così come risulta dall'allegato *A* della legge 10 aprile 1954, n. 125, è da includere il territorio dei seguenti comuni, tutti appartenenti alla provincia di Alessandria: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1977

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1977
Registro n. 10 *Agricoltura, foglio n.* 4

(5831)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Assa - Acciaierie di Susa, con sede in Torino e stabilimento in Susa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Assa - Acciaierie di Susa, con sede in Torino e stabilimento in Susa, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Assa - Acciaierie di Susa, con sede in Torino e stabilimento in Susa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 novembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6023)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1977.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 30 miliardi del fondo di finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per l'anno finanziario 1977, per contributi per il programma di completamento di ospedali civili e psichiatrici, avviato in attuazione della legge n. 574/1965.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica un fondo per

il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge 281/1970 che prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 siano determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356;

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1977, che prevede all'art. 66 uno stanziamento di lire 420 miliardi per il fondo anzidetto, iscritto al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 281/1970;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto che il C.I.P.E., nella seduta del 6 aprile 1977, ha deliberato di destinare lire 30 miliardi di detto stanziamento quale limite di impegno per erogazione di contributi per il programma di completamento di ospedali civili e psichiatrici, avviato in attuazione della legge 574/1965;

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha ritenuto di assumere, per la ripartizione di tale somma, a base i valori relativi al completamento delle opere del programma di intervento avviato in attuazione della legge 574/1965 e tenuto conto dei lavori eseguiti ed ha determinato la seguente ripartizione tra le regioni ordinarie e speciali e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 30 miliardi: Trento lire 424 milioni, Bolzano lire 411 milioni, Valle d'Aosta lire 134 milioni, Piemonte lire 941 milioni, Lombardia lire 2.941 milioni, Veneto lire 3.458 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 562 milioni, Liguria lire 788 milioni, Emilia-Romagna lire 2.723 milioni, Toscana lire 2.148 milioni, Umbria lire 372 milioni, Marche lire 1.217 milioni, Lazio lire 4.102 milioni, Abruzzo lire 1.181 milioni, Molise lire 763 milioni, Campania lire 1.164 milioni, Puglia lire 1.953 milioni, Basilicata lire 693 milioni, Calabria lire 905 milioni, Sicilia lire 2.797 milioni, Sardegna lire 323 milioni;

Ritenuto, nella ripartizione di tale somma tra le regioni a statuto ordinario e speciale, di dover procedere per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni e provincie autonome della somma di lire 30 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1977, per il completamento del programma di costruzione di ospedali civili e psichiatrici;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare di lire 30 miliardi del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1977 è determinata come segue:

Regioni e provincie autonome —	milioni di lire —
Trento	424
Bolzano	411
Valle d'Aosta	134
Piemonte	941
Lombardia	2.941
Veneto	3.458
Friuli-Venezia Giulia	562
Liguria	788
Emilia-Romagna	2.723
Toscana	2.148
Umbria	372
Marche	1.217
Lazio	4.102
Abruzzo	1.181
Molise	763
Campania	1.164
Puglia	1.953
Basilicata	693
Calabria	905
Sicilia	2.797
Sardegna	323
Totale . . .	30.000

Art. 2.

La spesa di lire 30 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1977.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1977

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 146

(6021)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1977.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 300 miliardi stanziata nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1977.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge 281/1970 che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annulmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge 281/1970 che prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui al menzionato art. 9 siano determinati sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356;

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1977, che prevede all'art. 66 uno stanziamento di lire 420 miliardi per il fondo anzidetto, iscritto al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il sesto comma dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 281/1970;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto che il C.I.P.E., nella seduta del 6 aprile 1977, ha deliberato di destinare lire 300 miliardi di detto stanziamento per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e che dette disponibilità devono essere principalmente utilizzate per interventi infrastrutturali da effettuarsi in conto capitale nonché per completare ed integrare programmi finanziati da leggi speciali, con priorità per interventi nei settori dell'agricoltura (zootecnia e commercializzazione dei prodotti agricoli) e delle opere igienico-sanitarie ivi comprese quelle per la conservazione e la tutela dei centri storici, in armonia con gli indirizzi di politica economica fissati in sede nazionale e tenuto conto del coordinamento con l'intervento straordinario ed in particolare i progetti speciali;

Visto che nella cennata delibera il C.I.P.E. ha ritenuto di adottare, per la ripartizione di tale somma, criteri riguardanti la popolazione, la superficie, il grado di disoccupazione, il tasso migratorio, il reddito procapite e la realtà socio-economica delle regioni, con la riserva prevista per le regioni i cui territori in tutto o in parte siano compresi nelle aree di intervento della Cassa per il Mezzogiorno ed ha determinato la seguente ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano della somma di lire 300 miliardi: Trento lire 2.813,9 milioni, Bolzano lire 3.191,3 milioni, Valle d'Aosta lire 3.986,9 milioni, Piemonte lire 13.128,1 milioni, Lombardia lire 19.903,1 milioni, Veneto lire 12.503,6 milioni, Friuli-Venezia Giulia lire 5.834,8 milioni, Liguria lire 6.741,3 milioni, Emilia-Romagna lire 12.578,5 milioni, Toscana lire 11.094,1 milioni, Umbria lire 6.248,6 milioni, Marche lire 8.013,8 milioni, Lazio lire 15.582,9 milioni, Abruzzo lire 13.754,1 milioni, Molise lire 10.037,5 milioni, Campania lire 38.026,8 milioni, Puglia lire 29.005,6 milioni, Basilicata lire 13.264 milioni, Calabria lire 21.527,4 milioni, Sicilia lire 35.774,1 milioni, Sardegna lire 16.989,6 milioni;

Ritenuto che nella ripartizione della predetta somma tra le regioni a statuto ordinario e speciale si è proceduto per la regione Trentino-Alto Adige a distinta assegnazione di somme in favore delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in conformità della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni e le provincie autonome della disponibilità di lire 300 miliardi, al fine di porre le regioni in condizione di operare agli interventi previsti in attuazione delle direttive di politica economica concordate con il Governo;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 300 miliardi, iscritta nel capitolo 7081 dello stato di previsione di questo Ministero, è così determinata:

Regioni e provincie autonome	Lire
Trento	2.813.900.000
Bolzano	3.191.300.000
Valle d'Aosta	3.986.900.000
Piemonte	13.128.100.000
Lombardia	19.903.100.000
Veneto	12.503.600.000
Friuli-Venezia Giulia	5.834.800.000
Liguria	6.741.300.000
Emilia-Romagna	12.578.500.000
Toscana	11.094.100.000
Umbria	6.248.600.000
Marche	8.013.800.000
Lazio	15.582.900.000
Abruzzo	13.754.100.000
Molise	10.037.500.000
Campania	38.026.800.000
Puglia	29.005.600.000
Basilicata	13.264.000.000
Calabria	21.527.400.000
Sicilia	35.774.100.000
Sardegna	16.989.600.000
Totale	300.000.000.000

Art. 2.

La spesa di lire 300 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1977

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1977
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 147

(6020)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1977.

Ripartizione tra le regioni interessate della somma di lire 35 miliardi prevista, per l'anno finanziario 1977, dalla legge 2 marzo 1974, n. 78 « Interventi straordinari per la agricoltura nel Mezzogiorno ».

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della stessa legge n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi re-

gionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal C.I.P.E.;

Visto l'art. 13 della legge n. 281, il quale prevede che i criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 9 sono determinati, sentita la commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Visto l'art. 1, comma secondo, della legge 2 marzo 1974, n. 78, concernente interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno, con il quale viene demandata al C.I.P.E. la ripartizione tra le regioni interessate delle somme stanziate nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ammontanti a lire 35 miliardi per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356;

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1977 che prevede all'art. 66 uno stanziamento per il fondo di finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 281/1970 di lire 420 miliardi, iscritto al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui lire 35 miliardi per gli interventi disposti in attuazione della legge n. 78/1974;

Vista la proposta formulata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con lettera del 29 marzo 1977, n. 16786, per la ripartizione della somma di lire 35 miliardi stanziata nel predetto fondo per l'esercizio 1977;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1972, con il quale viene costituita la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 281/1970;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione interregionale nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto che il C.I.P.E., nella seduta del 6 aprile 1977, ha deliberato di ripartire tra le regioni interessate, quale contributo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo nel settore dell'agricoltura, la somma di lire 35 miliardi per l'esercizio finanziario 1977 nel modo così indicato: Marche lire 147 milioni, Lazio lire 1.400 milioni, Abruzzo lire 1.774 milioni, Molise lire 921 milioni, Campania lire 3.398 milioni, Puglia lire 7.147 milioni, Basilicata lire 2.338 miloni, Calabria lire 4.232 milioni, Sicilia lire 8.333 milioni e Sardegna lire 5.310 milioni;

Considerato, pertanto, di dover procedere alla ripartizione tra le regioni interessate della somma di lire 35 miliardi stanziata nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esercizio finanziario 1977;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra le regioni interessate, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della somma di lire 35 miliardi stanziata nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo relativo all'anno finanziario 1977, è determinata come segue:

Regioni	milioni di lire
Marche	147
Lazio	1.400
Abruzzo	1.774
Molise	921
Campania	3.398
Puglia	7.147
Basilicata	2.338
Calabria	4.232
Sicilia	8.333
Sardegna	5.310
Totale . . .	35.000

Art. 2.

La spesa di lire 35 miliardi (trentacinquemiliardi), derivante dal presente decreto, graverà sul capitolo 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1977

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1977
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 145

(6019)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota n. 5683 del 20 aprile 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Matera presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Minervini dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Camerlingo rag. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Ferrandina comm. Tommaso, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Tangorra dott. Antonio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Savino Nicola, Castellucci Giuseppe, Schiuma Francesco Paolo, Marchitelli Pasquale, Finamore Vincenzo, Gaudiano Eustachio e Eboli Nevio, rappresentanti dei lavoratori;

Taratufolo Nicola, Dragone Michele, Giorgialongo Eustachio e Boy dott. Franco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Staffieri geom. Eustachio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5698)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Modificazione alla ripartizione del contingente di personale degli enti mutualistici ed altri enti pubblici da comandare presso la regione Molise per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 1° aprile 1975, con il quale si è provveduto a determinare — ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 — il personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Molise per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto interministeriale, in base al quale, tra l'altro, il contingente di personale destinato alla regione Molise è stato determinato in complessive diciannove unità;

Vista la lettera n. 626 del 15 febbraio 1977, con la quale la regione Molise ha chiesto — fermo restando il suddetto contingente — una diversa ripartizione del contingente stesso;

Ritenuto di aderire alla menzionata richiesta;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto interministeriale 1° aprile 1975 la ripartizione del contingente di diciannove unità di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Molise per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, è fissato come segue:

un medico;
quattro elementi direttivi amministrativi;
sette elementi di concetto;
cinque elementi esecutivi;
due elementi ausiliari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(5926)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Rideterminazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Umbria per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 — convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 — recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1975, con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi del cennato art. 19, il contingente di personale da comandare presso la regione Umbria;

Vista la richiesta avanzata dalla regione stessa intesa ad ottenere l'assegnazione di ulteriori unità di personale;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Umbria per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, già determinato in complessive dieci unità, è elevato a complessive venti unità, così ripartite:

cinque elementi direttivi, di cui almeno due appartenenti al ruolo sanitario;
sette elementi di concetto;
sette elementi esecutivi;
un elemento ausiliario.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Umbria l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(5925)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Autorizzazione alla S.a.s. Frigorifero di Mestre ad istituire e gestire un magazzino generale in Mestre per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 31 maggio 1974, con la quale la S.a.s. Frigorifero di Mestre, con sede in Venezia, San Marco n. 4233, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Mestre, via Altobello, 19, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 71 del 18 febbraio 1976, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha approvato il regolamento e le tariffe da applicare per l'istituendo magazzino generale;

Visti gli altri documenti presentati a corredo dell'istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. Frigorifero di Mestre, con sede in Venezia, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Mestre, via Altobello, 19, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

I locali per il deposito delle merci sono compresi nell'immobile descritto nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse e sono costituiti da quattro celle frigorifere, distinte in planimetria con i numeri 1, 2, 3, 4, da un'anticella e da due magazzini della superficie uno di mq 384, l'altro di mq 415, al piano terra, e da quattro celle frigorifere, distinte in planimetria con i numeri 5, 6, 7, 8, da un'anticella e da un magazzino di mq 384, al primo piano.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura di Venezia, con la deliberazione n. 71 del 18 febbraio 1976.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale, è stabilito in L. 15.000.000 (quindicimilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura di Venezia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(5924)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1977.

Nuove caratteristiche tecniche di identificazione dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquavite di vinaccia (grappa).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'attuazione del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1733;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti;

Ritenuta la necessità di modificare le caratteristiche tecniche di identificazione dei contrassegni di Stato destinati al condizionamento dei recipienti contenenti acquavite di vinaccia (grappa);

Decreta:

Articolo unico

I contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquavite di vinaccia (grappa) sono identificati dalla « serie » costituita da una a tre lettere e dal « **N** », costituito da sei cifre (per il solo numero finale di 1.000.000 si impiegheranno sette cifre).

Roma, addì 23 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(5979)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1977.
Restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acquavite di vinaccia, esportata con bolletta A/55.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazione, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004;

Ritenuto che l'acquavite di vinaccia presenta le caratteristiche per essere ammessa, in caso di esportazione, al beneficio della restituzione della relativa imposta di fabbricazione;

Decreta:

Art. 1.

L'acquavite di vinaccia è ammessa, quando venga esportata con bolletta *A*/55, a fruire della restituzione della relativa imposta di fabbricazione.

Art. 2.

La misura della restituzione si riferisce ad acquavite ottenuta in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore ed è dovuta sul quantitativo effettivamente esportato, accertato mediante analisi da parte dei laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette.

Roma, addì 23 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(5980)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1977.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di lavoro « Manofer », in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo effettuato nei confronti della società cooperativa di lavoro « Manofer », con sede in Foggia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di lavoro « Manofer », con sede in Foggia, costituita per rogito notaio dott. Nicola Pepe, in data 27 novembre 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Alfredo Bozzini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5927)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.
Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 6 settembre 1976, n. 252, con il quale l'amministrazione provinciale di Udine ha deliberato di promuovere la classificazione tra le provinciali del secondo tronco della strada « Del ponte di Madrisio » dall'innesto della strada provinciale « di Barbariga » presso Varmo all'innesto con la strada provinciale « del Medio Friuli » presso Sclaunicco, dell'estesa di circa km 15 + 240;

Ritenuto che la suddetta deliberazione n. 252 è stata ravvisata legittima dal comitato centrale di controllo nella seduta del 30 settembre 1976;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 18 gennaio 1977, n. 941/76, con il quale il detto consesso ha espresso il parere che la strada in parola può includersi fra le strade provinciali ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km 15+240 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(5936)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 9 aprile 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ali M. Furjani, console generale di Libia a Milano.

(6028)

In data 9 aprile 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Manuel Marcial Correia, vice console di Portogallo a Milano.

(6029)

In data 9 aprile 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Jan Siebeneichen, console generale di Polonia a Milano.

(6030)

In data 9 aprile 1977 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Antonino Bardella Attanasio, vice console onorario di Spagna a Venezia.

(6031)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantotto società cooperative

Con decreto ministeriale 14 aprile 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia La Quercetta, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Tiranty in data 6 settembre 1963, rep. n. 5982/1128, reg. soc. n. 1631/63;

2) società cooperativa agricola ACLI-Terra, soc. coop. a r.l., in Casabianca di Verolengo (Torino), costituita per rogito Ferreri in data 29 marzo 1963, rep. n. 17691, reg. soc. n. 845/63;

3) società cooperativa agricola Gattinarese, soc. coop. a r.l., in Gattinara (Vercelli), costituita per rogito Belsito in data 22 dicembre 1970, rep. n. 18156, reg. soc. n. 2315;

4) società cooperativa edilizia Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose, soc. coop. a r.l., in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Montarolo in data 23 maggio 1969, rep. n. 41660, reg. soc. n. 2061;

5) società cooperativa edilizia di abitazione F.A.R. - Ferrovieri associati Redecesio, soc. coop. a r.l., in Segrate (Milano), costituita per rogito Fasola in data 10 gennaio 1971, rep. n. 623127, reg. soc. n. 144832;

6) società cooperativa di produzione e lavoro per impianti elettrici natali e industriali - CIENI, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Bernabò in data 18 luglio 1945, rep. n. 46923, reg. soc. n. 13008;

7) società cooperativa edilizia V Maggio, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Gallo in data 20 giugno 1952, rep. n. 6195, reg. soc. n. 18830;

8) società cooperativa Trasporti ortofrutticoli di Paveto, soc. coop. a r.l., in Paveto di Mignanego (Genova), costituita per rogito Grasso in data 20 aprile 1947, rep. n. 2993, reg. società n. 14622;

9) società cooperativa agricola A.C.L.I. S. Giorgio delle Pertiche, soc. coop. a r.l., in S. Giorgio delle Pertiche (Padova), costituita per rogito Bolzonella in data 21 marzo 1960, repertorio n. 18929, reg. soc. n. 4715

10) società cooperativa agricola ACLI San Giacomo, società coop. a r.l., in San Giorgio in Bosco (Padova), costituita per rogito Rabitti in data 25 febbraio 1963, rep. n. 1399, registro soc. n. 5939;

11) società cooperativa agricola La Madonetta, soc. coop. a r.l., in Villafranca Padovana (Padova), costituita per rogito Rabitti in data 8 novembre 1963, rep. n. 3113, reg. soc. n. 5627;

12) società cooperativa mista La Spera, soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Valdettaro in data 28 gennaio 1953, rep. n. 12874, reg. soc. n. 3438;

13) società cooperativa agricola Stalla sociale aziende riunite campigliesi, soc. coop. a r.l., in Campiglia dei Berici (Vicenza), costituita per rogito Andriolo in data 15 maggio 1969, rep. n. 16901, reg. soc. n. 5037;

14) società cooperativa edilizia Fortuna, soc. coop. a r.l., in Ferrara, costituita per rogito Tinebra in data 4 marzo 1964, rep. n. 14060, reg. soc. n. 2522;

15) società cooperativa edilizia Alfa, soc. coop. a r.l., in Lucca, costituita per rogito Manfredini in data 6 aprile 1963, rep. n. 23368, reg. soc. n. 3719;

16) società cooperativa edilizia Canto d'Arco, soc. cooperativa a r.l., in Lucca, costituita per rogito Manfredini in data 27 gennaio 1964, rep. n. 24907, reg. soc. n. 3871;

17) società cooperativa agricola A.C.L.I. Aurora, soc. cooperativa a r.l., in Gromignana di Coreglia Antelminelli (Lucca), costituita per rogito Bertoni in data 31 gennaio 1965, rep. numero 76184, reg. soc. n. 4013;

18) società cooperativa agricola fra agricoltori La Rocca, soc. coop. a r.l., in Gromignana di Coreglia Antelminelli (Lucca), costituita per rogito Bertoni in data 4 luglio 1964, rep. n. 71769, reg. soc. n. 3936;

19) società cooperativa agricola fra agricoltori Padule, in Porcari (Lucca), costituita per rogito Bertoni in data 20 giugno 1964, rep. n. 71382, reg. soc. n. 3944;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Escavazione marmi Tambura - C.E.M.T., soc. coop. a r.l., in Vagli Sopra di Vagli Sotto (Lucca), costituita per rogito Castellani in data 22 luglio 1967, rep. n. 1312, reg. soc. n. 4314;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Belvedere, soc. coop. a r.l., in Vagli Sopra di Vagli Sotto (Lucca), costituita per rogito Pugliese in data 31 gennaio 1967, rep. numero 63962, reg. soc. n. 4248;

22) società cooperativa Lavoratori ausiliari del traffico, soc. coop. a r.l., in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Matraia in data 2 febbraio 1949, rep. n. 3260/1425, reg. soc. n. 2140;

23) società cooperativa edilizia San Benedetto, soc. cooperativa a r.l., in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Sartini in data 28 marzo 1964, rep. n. 12614, reg. soc. n. 3899;

24) società cooperativa agricola Oleificio Colli del Trasimeno - Oleocoldeltra, soc. coop. a r.l., in Castiglione del Lago (Perugia), costituita per rogito Angeli in data 2 marzo 1969, rep. n. 44361, reg. soc. n. 3804;

25) società cooperativa edilizia Casa fiorita, soc. coop. a r.l., in Terni, costituita per rogito Moretti in data 17 novembre 1960, rep. n. 5911, reg. soc. n. 907;

26) società cooperativa edilizia Gruppo dipendenti da azienda chimica, soc. coop. a r.l., in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 20 dicembre 1967, rep. n. 11815, reg. soc. numero 8/68;

27) società cooperativa edilizia Pegaso, soc. coop. a r.l., in Terni, costituita per rogito Calore in data 9 aprile 1964, rep. n. 15788, reg. soc. n. 19/64;

28) società cooperativa agricola C.A.D.O.R., soc. coop. a r.l., in Orvieto (Terni), costituita per rogito Pongelli in data 13 novembre 1971, rep. n. 23478, reg. soc. n. 381;

29) società cooperativa di produzione e lavoro As.Co.Tt. - Associazione cooperativa tecnici televisivi, soc. a r.l., in Roma, costituita per rogito Quaranta in data 6 dicembre 1971, rep. n. 5350, reg. soc. n. 3747/71;

30) società cooperativa edilizia Cartesio, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 22 luglio 1965, rep. n. 27392, reg. soc. n. 1979/65;

31) società cooperativa edilizia Bimbi felici, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 6 agosto 1958, rep. n. 30105, reg. soc. n. 1919;

32) società cooperativa edilizia Arca di Noè 23ª, soc. cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 19 dicembre 1963, rep. n. 113438, reg. soc. n. 274/64;

33) società cooperativa edilizia La Trinacria 1967, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 29 novembre 1966, rep. n. 55191, reg. soc. n. 132/67;

34) società cooperativa edilizia Monginevro, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Capparella in data 3 aprile 1963, rep. n. 92679, reg. soc. n. 1157/63;

35) società cooperativa edilizia S. Barbara, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Orsini in data 18 novembre 1969, rep. n. 12452, reg. soc. n. 2472;

36) società cooperativa edilizia S. Sofia, soc. coop. a r.l., in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 22 luglio 1970, rep. n. 88221, reg. soc. n. 2631;

37) società cooperativa edilizia Miseno 70, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Cosentini in data 29 ottobre 1970, rep. n. 119638, reg. soc. n. 673;

38) società cooperativa edilizia La Gioventù, soc. cooperativa a r.l., in Potenza, costituita per rogito Maggio in data 18 settembre 1964, rep. n. 31013, reg. soc. n. 726;

39) società cooperativa edilizia Calipso, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 22 novembre 1971, rep. n. 27764, reg. soc. n. 961;

40) società cooperativa di produzione e lavoro Reduci e combattenti a r.l., in Anzi (Potenza), costituita per rogito Scardaccione in data 5 giugno 1947, rep. n. 2203, reg. soc. n. 252;

41) società cooperativa agricola Progresso dei contadini, soc. coop. a r.l., in Anzi (Potenza), costituita per rogito Scardaccione in data 2 dicembre 1949, rep. n. 6786, reg. soc. n. 290;

42) società cooperativa edilizia S. Michele, soc. coop. a r.l., in Maratea (Potenza), costituita per rogito Ciancio in data 4 febbraio 1958, rep. n. 683, reg. soc. n. 1/58;

43) società cooperativa di produzione e lavoro Ora et Labora, in Pietragalla (Potenza), costituita per rogito Sivilia in data 7 gennaio 1951, rep. n. 11124, reg. soc. n. 316;

44) società cooperativa di produzione e lavoro Pietragallese estrazione pietra - S.P.E.P., soc. coop. a r.l., in Pietragalla (Potenza), costituita per rogito Zotta in data 25 giugno 1965, rep. n. 35817, reg. soc. n. 751;

45) società cooperativa di produzione e lavoro Post Nubila Phoebus, soc. coop. a r.l. in Tito (Potenza), costituita per rogito Scardaccione in data 14 luglio 1947, rep. n. 2344, reg. soc. n. 254;

46) società cooperativa agricola Caffarelli Francesca, società coop. a r.l., in Tito (Potenza), costituita per rogito Scardaccione in data 3 dicembre 1949, rep. n. 6818, reg. soc. n. 292;

47) società cooperativa edilizia San Rocco, soc. coop. a r.l., in Tolve (Potenza), costituita per rogito Madeo in data 16 febbraio 1955, rep. n. 3703, reg. soc. n. 445;

48) società cooperativa edilizia Prospera, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 17 marzo 1959, rep. n. 34787/6049, reg. soc. n. 263.

(5710)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 3 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,50	885,50	885,40	885,50	885,50	885,50	885,55	885,50	885,50	885,50
Dollaro canadese	840 —	840 —	840,50	840 —	889,85	840 —	839,90	840 —	840 —	840 —
Franco svizzero	356,19	356,19	356 —	356,19	356 —	356,20	356 —	356,19	356,19	356,19
Corona danese	147,21	147,21	147,10	147,21	145 —	147,21	147,22	147,21	147,21	147,21
Corona norvegese	168,81	168,81	168,80	168,81	168,75	168,80	168,81	168,81	168,81	168,81
Corona svedese	201,59	201,59	201,60	201,59	201,55	201,60	201,64	201,59	201,59	201,59
Fiorino olandese	359,83	359,83	359,70	359,83	359,85	359,82	359,90	359,83	359,83	359,83
Franco belga	24,562	24,562	24,58	24,562	24,55	24,55	24,5710	24,562	24,562	24,562
Franco francese	179,40	179,10	179,15	179,10	179,10	179,10	179,12	179,10	179,10	179,10
Lira sterlina	1520,70	1520,70	1520,50	1520,70	1520,50	1520,70	1520,65	1520,70	1520,70	1520,70
Marco germanico	376,21	376,21	376,15	376,21	376,30	376,20	376,20	376,21	376,21	376,21
Scellino austriaco	52,787	52,787	52,80	52,787	52,75	52,78	52,80	52,787	52,787	52,787
Escudo portoghese	22,95	22,95	22,92	22,95	22,90	22,95	22,93	22,95	22,95	22,95
Peseta spagnola	12,839	12,839	12,8250	12,839	12,81	12,83	12,8250	12,839	12,839	12,839
Yen giapponese	3,206	3,206	3,2050	3,206	3,20	3,20	3,2060	3,206	3,206	3,206

Media dei titoli del 3 giugno 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	80,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,050
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,175
» 5 % (Città di Trieste)	91,925
» 5 % (Beni esteri)	91,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,350
» 5,50 % » » 1968-83	79,875
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,075
» poliennali 7 % 1978	94,225
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,675
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,250
» » 9 % 1980	87,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1977

Valuta	
Dollaro USA	885,525
Dollaro canadese	839,95
Franco svizzero	356,095
Corona danese	147,215
Corona norvegese	168,81
Corona svedese	201,615
Fiorino olandese	359,865
Franco belga	24,566
Franco francese	179,11
Lira sterlina	1520,675
Marco germanico	376,205
Scellino austriaco	52,793
Escudo portoghese	22,94
Peseta spagnola	12,832
Yen giapponese	3,206

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto predetto, tenuto conto delle riserve previste dagli articoli 8 e 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono attualmente disponibili sette posti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto, che ai sensi dell'art. 28 della legge n. 519/73, si è pronunciato, nella seduta del 13 ottobre 1976, sulle modalità di svolgimento del pubblico concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi;

Vista la deliberazione n. 8 allegata al verbale n. 21 del 9 novembre 1976, con la quale il comitato amministrativo dell'Istituto predetto ha espresso il proprio parere in merito alle modalità di svolgimento del pubblico concorso sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione della pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo d'età è aumentato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università o istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo d'età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo d'età è protratto fino ad anni 45 per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo d'età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482/1968.

Si prescinde dal limite massimo d'età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro per la sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al servizio II - ufficio concorsi - dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita; nonchè, in caso di superamento del limite massimo d'età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio ed indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

Prove scritte:

nozioni di diritto civile;

nozioni di diritto amministrativo.

Colloquio:

gli argomenti delle prove scritte;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati, con inizio alle ore 9:

1ª *prova scritta*: 27 *settembre* 1977;

2ª *prova scritta*: 28 *settembre* 1977.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati), nonchè a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti presentati direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 7.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per

l'ammissione all'impiego. Esse saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata ai fini considerati nel precedente art. 7.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel presente articolo saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle 12 dei giorni non festivi.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a segretario nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico, le competenze accessorie nonchè le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzeteta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1977
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 88

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

3) di non aver riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma . . . . (6)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno d'età.

(3) In caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(6084)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1975, con il puteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Armuzzi Roberto, nato a Forlì il 2 luglio 1944	punti	100	su 100
2.	De Mauro Giulio, nato a Napoli il 5 luglio 1939	»	100	»
3.	Di Taranto Alfredo, nato a Foggia il 18 gennaio 1946	»	100	»
4.	Fusi Flavio, nato a Verona il 28 luglio 1939	»	100	»
5.	Saccomanno Gabriele, nato ad Ancona l'8 settembre 1945	»	100	»
6.	Saccone Italo, nato a Villa S. Maria il 17 novembre 1942	»	100	»
7.	Tellini Umberto, nato a Quinto il 14 marzo 1944	»	100	»
8.	Tieghi Bruno, nato a Monza il 18 aprile 1940	»	100	»
9.	Cornia Manlio, nato a Castelfranco Emilia il 18 maggio 1943	»	97	»
10.	Oliani Gigliola Doretta, nata a Carrè il 23 aprile 1944	»	97	»
11.	Tamellini Fabio, nato a Soave il 25 gennaio 1942	»	97	»
12.	Bulfoni Adolfo, nato a Udine il 6 ottobre 1944	»	96	»
13.	Fusari Gian Pietro, nato a Verona il 1° luglio 1942	»	96	»
14.	Morbidelli Corrado, nato ad Ancona il 13 aprile 1943	»	96	»
15.	Bertolotti Silvio, nato ad Asmara il 4 aprile 1941	»	95	»
16.	Capelli Peppino, nato a Nuoro il 14 febbraio 1943	»	95	»
17.	Cuttin Serafino, nato a Monza il 21 settembre 1943	»	95	»
18.	Rinaldi Maria Grazia, nata a Monza il 24 marzo 1934	»	94	»
19.	Scali Giuseppe, nato a Nicastro il 28 aprile 1938	»	94	»
20.	Strollo Giovanna, nata a Roma il 16 agosto 1942	»	94	»
21.	Biolcati Aldo, nato a Milano il 10 luglio 1943	»	93	»
22.	Freddo Jano, nato a Ronco all'Adige il 10 settembre 1945	»	93	»
23.	Panconi Damiano, nato a Lucca il 3 novembre 1941	»	93	»
24.	Cordella Giovanni, nato a Brindisi il 21 luglio 1932	»	92	»
25.	Iannacci Pietro, nato a Montebello di Bertona il 20 aprile 1937	»	92	»
26.	Maggi Carlo Maria, nato a Villanova del Ghebbo il 29 dicembre 1934	»	92	»
27.	Marazara Giovanni, nato a Bologna il 5 ottobre 1943	»	92	»
28.	Nenna Giuseppe, nato a Trani l'8 luglio 1943	»	92	»
29.	Toxiri Ignazio, nato a Cagliari il 9 gennaio 1938	punti	92	su 100
30.	Autore Amedeo, nato a Guastalla il 5 settembre 1943	»	90	»
31.	Bandinelli Carlo, nato a Siena il 14 gennaio 1944	»	90	»
32.	Contini Paolo, nato ad Ancona il 27 giugno 1936	»	90	»
33.	Miotto Paolo, nato a Padova il 18 febbraio 1943	»	90	»
34.	Sullo Bruno, nato a Pietradefusi il 15 gennaio 1942	»	90	»
35.	Tognoni Paride, nato a Reggio Emilia il 23 luglio 1936	»	90	»
36.	Baietti Marcello, nato a Roma il 15 gennaio 1940	»	89	»
37.	Beninca Giancarlo, nato a Venezia il 9 agosto 1939	»	89	»
38.	Bernardi Adriano, nato a Trento il 10 gennaio 1943	»	89	»
39.	Bonifazi Caludio, nato a Guastalla il 6 marzo 1945	»	89	»
40.	Cucinotta Domenico, nato a Lodi il 27 maggio 1942	»	89	»
41.	Cremona Adriano, nato a Como il 12 maggio 1938	»	87	»
42.	Fabris Gino, nato a S. Vito di Leguzzano il 1° agosto 1936	»	87	»
43.	Fantasia Francesco, nato a Catanzaro il 10 luglio 1942	»	87	»
44.	Pravadelli Bruno, nato a Verona il 3 novembre 1941	»	87	»
45.	Zinni Stefano, nato a Nurri il 26 dicembre 1943	»	87	»
46.	Genco Giuseppe, nato a Putignano il 25 maggio 1942	»	86	»
47.	Pesiri Guido, nato a Gesualdo il 18 luglio 1932	»	86	»
48.	Quattrini Luigi, nato a Camerano il 3 settembre 1945	»	86	»
49.	Barbi Claudio, nato a Roma il 6 febbraio 1942	»	84	»
50.	Chiarato Gianfranco, nato a Grignano Pal.	»	84	»
51.	Fabbrica Emanuele, nato a Milano il 13 luglio 1936	»	84	»
52.	Astolfi Sabino Giuseppe, nato a Canosa di Puglia il 16 novembre 1939	»	83	»
53.	D'Agnelli Nunzio, nato a Canosa il 31 maggio 1936	»	82	»
54.	D'Agostino Antonio, nato a Leverano il 7 maggio 1939	»	82	»
55.	Diazzi Guglielmo, nato a Poggio Rusco il 28 giugno 1943	»	82	»
56.	Flora Michele, nato a Taranto il 4 maggio 1943	»	81	»
57.	Peluffo Francesco, nato a Genova-Sampierdarena il 26 giugno 1934	»	81	»
58.	Ricci Francesco Maria, nato a Firenze il 2 aprile 1943	»	81	»
59.	Bianco Mario, nato a Catanzaro il 7 agosto 1935	»	80	»
60.	De Alexandris Giorgio, nato ad Asti il 6 aprile 1939	»	80	»
61.	Francesconi Franco, nato a Bologna il 18 agosto 1934	»	80	»
62.	Giglioli Loenetto, nato a Firenze il 1° gennaio 1943	»	80	»
63.	Raschellà Guido, nato a Verona il 16 giugno 1943	»	80	»
64.	Salazar Giovanni, nato ad Abbazia il 4 ottobre 1936	»	80	»
65.	Fimmanò Gabriele, nato a Roma il 14 febbraio 1928	»	80	»
66.	Mazzeo Vincenzo, nato a Camerota il 7 luglio 1938	»	79	»
67.	Pellegrini Paolo, nato a Bolzano il 20 giugno 1937	»	79	»
68.	Aloia Vito, nato a Mola di Bari il 31 marzo 1942	»	78	»
69.	Farnetano Francesco, nato a Morigerati fraz. Sibilì il 5 settembre 1938	»	78	»

70. Tagliabue Paolo, nato a Como il 6 luglio 1944 . . punti 78 su 100
71. Filosa Emilia, nata a Ercolano il 9 febbraio 1939 » 77 »
72. Gorlini Renzo, nato a Samarate il 18 dicembre 1941 » 77 »
73. Berti Stefano, nato ad Ancona il 21 maggio 1943 » 76 »
74. Bianchi Luciana, nata a Medolla il 2 agosto 1944 » 76 »
75. Poveyaz Luigi, nato ad Aosta il 16 novembre 1943 » 76 »
76. Simoni Riccardo, nato a Rovigno d'Istria il 28 dicembre 1940 » 76 »
77. Bellini Pier Giorgio, nato a Sirna il 22 aprile 1940 » 75 »
78. Cerullo Franco Pasquale, nato ad Avellino il 25 ottobre 1942 » 75 »
79. Marinoni Franco, nato a Padova il 6 gennaio 1944 . . » 75 »
80. Cortesi Pierpaolo, nato a Forlì il 7 giugno 1942 . . » 74 »
81. Del Bianco Franco, nato a De Ruta il 13 gennaio 1939 » 74 »
82. Corbellari Giancarlo, nato a Badia Calavena il 27 aprile 1934 » 73 »
83. Principe Carmine, nato a Roccabascerana il 4 gennaio 1925 » 72 »
84. Bellico Carlo, nato a Bengasi il 4 gennaio 1935 . » 71 »
85. Vittadello Gabriele, nato a Padova il 30 gennaio 1939 . » 71 »
86. Barassi Vittorio, nato a Salara il 29 luglio 1941 . . » 70 »
87. Bontà Loris, nato a Cecina il 2 maggio 1931 . . » 70 »
88. Fizzotti Giacomo Carlo, nato a Novara il 28 agosto 1929 » 70 »
89. Sartorari Luigi, nato a Castelmossa il 19 febbraio 1935 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5313)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Ferrara Massimo, nato ad Alcamo (Trapani) il 22 gennaio 1940 . punti 95 su 100
2. Pirelli Antonio, nato a Milano il 26 gennaio 1945 . » 95 »
3. Vangelista Sante, nato a Roma il 10 giugno 1943 . . . » 93 »
4. Collice Massimo, nato a Cosenza il 19 giugno 1945 . » 92 »
5. Montinaro Antonio, nato a Calimera (Cosenza) il 24 settembre 1945 . . » 92 »
6. Guarnieri Luciano, nato a Salerno il 17 marzo 1942 punti 91 su 100
7. Balcone Grimaldi Gaetano, nato a Lentini (Siracusa) l'8 novembre 1937 » 90 »
8. Frigeni Giorgio, nato a Gondar (Etiopia) il 3 dicembre 1940 . » 90 »
9. Giombini Sergio, nato a Jesi (Ancona) l'11 maggio 1945 . » 90 »
10. Palisi Gaetano, nato a Napoli il 1° giugno 1934 . » 89 »
11. Crotti Francesco, nato a Gardone Riviera l'8 dicembre 1945 . » 88 »
12. Di Lupo Giorgio, nato a Pisa il 1° agosto 1938 . » 88 »
13. Forni Carlo, nato a Modena il 19 marzo 1941 » 88 »
14. Luongo Antonio, nato a S. Marco dei Cavoti il 2 giugno 1944 . » 88 »
15. Mazza Carlo, nato a Verona il 29 agosto 1942 . » 88 »
16. Zancaner Franco, nato a Borgosesia (Vercelli) il 19 dicembre 1939 . » 88 »
17. Grossi Giorgio, nato a Voghera (Pavia) il 24 agosto 1942 . » 86 »
18. Petrone Gennaro, nato a Civitavecchia il 18 luglio 1940 . . » 86 »
19. Lezzerini Luigi » 85 »
20. Magliocco Corrado, nato a Siracusa il 2 agosto 1945 . » 85 »
21. Perna Enrico, nato a Napoli il 30 maggio 1941 . . » 85 »
22. Regalia Franco, nato a Lonate Pozzolo (Varese) il 7 gennaio 1944 » 85 »
23. Bernardini Paolo, nato a Pontedera (Pisa) il 20 aprile 1934 » 84 »
24. Del Gaizo Saverio, nato ad Avellino il 23 maggio 1945 . . » 84 »
25. Frank Giorgio, nato a Merano (Bolzano) il 5 marzo 1946 » 84 »
26. Gazzeri Giovanni, nato a Roma il 6 novembre 1940 . . » 84 »
27. Meo Achille, nato a Carrara S. Giorgio (Padova) il 21 settembre 1942 . » 84 »
28. Miserocchi Giovanni, nato a Milano il 10 agosto 1944 . » 84 »
29. Paini G. Paolo, nato a Parma il 25 aprile 1943 » 84 »
30. Pezzotta Stefano, nato a Clusone (Bergamo) il 18 maggio 1944 . . » 84 »
31. Strukelj Sergio, nato a Trigstl il 20 marzo 1941 » 84 »
32. Sorrenti Pietro, nato a Cittanova (Reggio Calabria) il 5 luglio 1939 . » 83 »
33. Vivenza Carlo, nato a Roma il 6 dicembre 1936 . » 83 »
34. Frattarelli Massimo, nato a Castellanza il 2 febbraio 1945 . » 81 »
35. Rubini Leone, nato a Udine il 31 gennaio 1947 » 81 »
36. Solero Carlo Lazzaro, nato a Sarpada (Belluno) il 14 aprile 1944 » 81 »
37. Ventura Fausto, nato a Catania il 5 giugno 1944 . » 81 »
38. Cambria Mauro, nato a Messina il 20 aprile 1945 » 80 »
39. Cardia Emanuele, nato a S. Fratello (Messina) il 4 agosto 1943 » 80 »
40. Scarda Giancarlo, nato a Fiume il 4 settembre 1939 . » 80 »
41. Porta Mauro, nato a Bergamo il 9 maggio 1944 . » 80 »
42. Calbucci Fabio, nato a M. Saraceno (Forlì) il 9 aprile 1943 . . » 79 »
43. Salar Giuseppe, nato a Monfalcone (Gorizia) il 1° giugno 1944 . . . » 78 »
44. Dell'Aquila Giuseppe, nato a Napoli il 15 luglio 1945 . . . » 77 »
45. Galante Emilio, nato a Milano il 21 novembre 1944 . . . . » 77 »
46. Pandolfo Nicolò Domenico, nato a Pace del Mela (Messina) il 16 settembre 1942 . . . . » 77 »

47. Pollicita Alberto, nato a Roma il 7 aprile 1941 . . . punti 77 su 100
48. Tumbiolo Armando, nato a Mazara del Vallo (Trapani) l'11 agosto 1940 . » 77 »
49. Colicchio Gabriella, nata a Corfino (L'Aquila) il 16 agosto 1944 . » 76 »
50. Medina Massimo, nato a Roma il 23 giugno 1944 . » 76 »
51. Buffatti Paolo, nato a S. Pietro in Cariano (Verona) il 21 gennaio 1941 . » 75 »
52. Massarelli Ilario, nato a Napoli il 5 dicembre 1945 . » 75 »
53. Militello Guglielmo, nato a Scicli (Ragusa) il 1° febbraio 1930 . » 74 »
54. Tropea Rosario, nato a Catania il 22 agosto 1946 » 74 »
55. Corradi Livia, nata a Roma il 27 luglio 1941 » 72 »
56. Daidone Rodolfo, nato a Teramo il 30 giugno 1936 » 72 »
57. Munari Claudio, nato a Fiume il 31 maggio 1943 . » 72 »
58. Lenzi Alberto, nato a Cimitile (Napoli) il 23 giugno 1943 » 71 »
59. Canni Vincenzo, nato a Ragusa il 9 giugno 1940 . » 70 »
60. Grossi Claudio, nato a Parma il 14 febbraio 1942 » 70 »
61. Troccoli Vito, nato a Bari il 15 ottobre 1941 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5316)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Barile Carlo, nato a Torino il 27 settembre 1940 . punti 100 su 100
2. Bianchi Gustavo, nato a Brescia il 30 agosto 1942 . » 100 »
3. Cacciatore Enzo, nato a Firenze il 21 settembre 1943 . » 100 »
4. Zanelli Giulio, nato a Savona il 2 aprile 1939 » 100 »
5. Altamura Paolo, nato a Molfetta il 1° luglio 1946 » 98 »
6. Guastamacchia Michele, nato a Roma il 16 luglio 1935 » 95 »
7. Martino Antonio, nato a Palermo il 21 novembre 1940 . » 95 »
8. De Pinto Francesco, nato a Marsico Nuovo il 3 dicembre 1943 . » 92 »
9. Marcelletti Carlo, nato a Moie di Maiolati il 19 luglio 1944 . » 92 »
10. Lattaro Romano, nato a Napoli il 9 aprile 1933 . » 90 »
11. Miele Franco, nato a Cagliari il 1° dicembre 1943 . . . . . punti 90 su 100
12. Patrone Piero, nato a Savona il 9 febbraio 1944 » 90 »
13. Sirone Giuliano, nato a Varese il 19 dicembre 1944 . » 88 »
14. Monestiroli Umberto, nato a Rovato il 31 maggio 1944 . » 87 »
15. Rinaldi Onofrio, nato a Napoli il 1° dicembre 1944 . » 87 »
16. Papacharalambus Demetrio, nato a Dtama (*Grecia*) *il 23 dicembre 1937* . » 85 »
17. Vercellio Gianni, nato a Milano il 7 giugno 1942 . » 85 »
18. Mattioli Alessandro, nato a Milano il 14 agosto 1942 » 83 »
19. Agus Giovanni Battista, nato ad Ales il 16 dicembre 1943 . » 82 »
20. Ferrara Pietro, nato a Pachino il 23 settembre 1943 . » 80 »
21. Fox Umberto, nato a Vicenza il 27 marzo 1943 . » 80 »
22. Benedetti Giovanni, nato a Faenza il 6 febbraio 1940 . » 78 »
23. Bigazzi Paolo, nato ad Arezzo il 22 giugno 1939 . » 75 »
24. Ferrini Luigi, nato ad Arezzo il 24 novembre 1941 . » 75 »
25. Borreani Bruno, nato a Genova il 12 marzo 1938 » 74 »
26. Cancelli Ottavio, nato a Castelletto d'Orba il 24 novembre 1938 » 74 »
27. Carbone Gian Franco, nato a Genova il 4 giugno 1941 . » 74 »
28. Bisacci Roberto, nato a Montegranaro l'11 giugno 1939 . . . . . . » 72 »
29. Gidaro Giacomo Stefano, nato a S. Sostene il 19 marzo 1944 . . . . . » 72 »
30. Massini Carlo, nato a Siena il 12 luglio 1943 . . . . » 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5307)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Portici

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1976, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Portici;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 29 marzo 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Portici, nell'ordine appresso indicato:

1. De Negri Errico . . . . . punti 88,568 su 132
2. Martino Arcadio . . . . . . » 87,189 »
3. Vitale Giovanni . . . . . . » 82,319 »
4. La Placa Cataldo . . . . . . » 81,944 »
5. Zaccardi Leonzio . . . . . . » 81,018 »
6. Avolio Raffaele . . . . . . » 80,000 »
7. Tamburrano Nicola . . . . . » 79,901 »
8. Bartalena Valentino . . . . . » 78,594 »

9. Giglio Francesco .	punti	78,575	su 132
10. Porcile Luciano	»	78,000	»
11. Laurenza Giovanni .	»	77,336	»
12. Florio Pietro	»	77,193	»
13. De Pascale Mario .	»	77,018	»
14. Di Giovanni Carmine .	»	76,288	»
15. Marrapodi Luigi	»	75,806	»
16. Pace Antonino .	»	75,500	»
17. Lautetta Angelo	»	75,454	»
18. Tarella Domenico .	»	75,313	»
19. Panuccio Rocco	»	75,079	»
20. Coco Vincenzo . .	»	75,071	»
21. Travaglini Giuseppe	»	74,770	»
22. Imboldi Rocco Emilio .	»	74,166	»
23. Ventriglia Giovanni	»	74,004	»
24. Conte Antonio .	»	72,835	»
25. Rotella Mario .	»	71,886	»
26. Labriola Antonio	»	70,350	»
27. Amorese Arturo	»	70,232	»
28. Carusi Agostino	»	70,109	»
29. Ricotta Giovanni	»	69,822	»
30. Di Gilio Vito .	»	69,603	»
31. Armocida Elio .	»	69,556	»
32. Brescia Leonardo .	»	69,482	»
33. Mammana Francesco	»	69,447	»
34. Alfano Antonio	»	68,947	»
35. Recchia Ezio	»	68,927	»
36. Visone Aniello .	»	68,845	»
37. Cresta Primo .	»	68,588	»
38. Silvestri Leonardo .	»	67,960	»
39. Cremonesi Spartaco	»	67,833	»
40. Pompeo Luigi .	»	67,650	»
41. Perfetti Luigi .	»	67,627	»
42. Sorbo Giuseppe .	»	67,476	»
43. Ciccone Saverio	»	67,463	»
44. Stenghele Giuseppe	»	67,462	»
45. Taranto Fausto .	»	67,033	»
46. Augurio Garibaldi .	»	66,983	»
47. Patriarca Emilio	»	66,933	»
48. Mangione Francesco .	»	66,595	»
49. Ferraro Calogero	»	66,463	»
50. Liberti Gennaro	»	66,408	»
51. Indellicati Giovanni	»	66,366	»
52. Ventrella Giuseppe .	»	66,260	»
53. Bianchini Virginio .	»	65,984	»
54. Silvestri Boris .	»	65,952	»
55. Colavolpe Antonio .	»	65,837	»
56. Falciglia Antonino .	»	65,652	»
57. Bova Antonino . . .	»	65,400	»
58. Passaretti Umberto	»	65,360	»
59. Zagordo Cosimo	»	64,778	»
60. Gianfranchi Ruggero	»	64,832	»
61. Ridolfo Francesco . . .	»	64,592	»
62. Pesente Elio .	»	64,326	»
63. Converti Carlo .	»	63,766	»
64. Frisullo Vincenzo .	»	63,536	»
65. Sorrentino Gennaro	»	63,490	»
66. Trullo Antonio	»	63,032	»
67. Bellotoma Giovanni	»	62,899	»
68. Lo Martire Stelio .	»	61,997	»
69. Casamento Teodoro	»	61,488	»
70. Ruglioni Otello	»	61,119	»
71. Trotta Carmine	»	61,060	»
72. Faillace Peppino	»	60,926	»
73. Molinaroli Felice	»	60,620	»
74. Di Martino Antonino	»	60,520	»
75. Ugatti Enzo	»	59,748	»
76. Gambaldi Mario	»	59,600	»
77. Sancilio Cosmo	»	59,073	»
78. Ceola Mario	»	58,862	»
79. Saladino Giovanni .	»	57,932	»
80. Magoni Beniamino	»	57,599	»
81. Gigliotti Giovanni .	»	57,472	»
82. Camporesi Vittorio	»	57,466	»
83. Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
84. Malanga Lorenzo	»	57,000	»
85. Tinti Geltrudino	»	56,766	»
86. Santoro Pasquale . .	»	56,760	»
87. Callipo Gaetano . . .	»	56,613	»
88. Muriana Giuseppe . . . . ,	»	55,772	»
89. Patriarca Mario . .	»	55,520	»
90. Caccavale Antonio	punti	55,269	su 132
91. Abatecola Giovanni	»	54,545	»
92. Glori Italico	»	54,280	»
93. Sanna Pio	»	53,766	»
94. Notargiacomo Manlio	»	53,666	»
95. Bruno Carmelo	»	53,500	»
96. Ciraolo Giovanni	»	52,333	»
97. Scrudato Salvatore	»	52,132	»
98. Goria Marziale	»	51,472	»
99. Ferrante Pietro	»	51,032	»
100. Tozzi Giuseppe	»	49,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(5376)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione di allievi al primo anno del 159° corso dell'Accademia militare di Modena.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977, registro n. 15 Difesa, foglio n. 307, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al primo anno del 159° corso dell'Accademia militare di Modena previsto dagli articoli 5, 10 e 24 del decreto ministeriale 31 marzo 1977, è prorogato al 30 giugno 1977.

(6239)

OSPEDALE «SIRAI» DI CARBONIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(6212)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di primario e un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 2 agosto 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(6064)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1977, n. 8.

Istituzione delle riserve naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 28 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riserva regionale

La regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello statuto regionale, istituisce riserve per la conservazione dell'ambiente naturale, per scopi scientifici, per la tutela idrogeologica, per consentire migliori condizioni di abitabilità nello ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini, l'uso sociale e pubblico dei beni ambientali.

Favorisce infine l'acquisizione, da parte dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle province, di terreni destinati alla formazione di riserve naturali e concede contributi per le spese di impianto e gestione delle stesse.

Art. 2.

Istituzione delle riserve

In relazione alle diverse finalità cui sono destinate, possono essere istituite riserve naturali generali e particolari e, nello ambito di una medesima riserva, zone a destinazione diversa.

Art. 3.

Classificazione delle riserve generali

Le riserve naturali generali si distinguono in:

a) riserve naturali integrali;

b) riserve naturali orientate.

Le riserve naturali «integrali» proteggono e conservano intatto l'ambiente naturale, con tutto quanto esso contiene, e con particolare riguardo alla flora, fauna, acque, rocce e cavità del sottosuolo. Tali riserve costituiscono modelli da preservare da ogni contaminazione ed alterazione.

In esse l'accesso all'uomo può essere consentito, con l'assunzione delle dovute garanzie, solo per particolari ragioni scientifiche oltre che per l'espletamento delle esigenze amministrative.

Le riserve naturali «orientate» sono istituite allo scopo di sorvegliare ed orientare scientificamente l'evoluzione della natura. Possono accedervi, previa autorizzazione, gli studiosi, i ricercatori e tutti coloro che vi abbiano interesse, nonchè il personale addetto alla loro amministrazione.

Art. 4.

Classificazione delle riserve particolari

Le riserve naturali particolari si distinguono in:

a) riserve parziali;

b) riserve speciali.

Le riserve naturali «parziali» tendono alla conservazione e protezione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suolo, alla flora, alla fauna.

Le riserve naturali «speciali» servono a scopi particolari per conservare un insieme di realtà che abbiano valore estetico o storico o educativo.

Nelle riserve naturali parziali e speciali l'accesso è consentito con particolari cautele.

Art. 5.

Piano generale regionale

Il consiglio regionale approva, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il piano generale delle riserve di interesse regionale predisposto dalla giunta regionale in collaborazione con le province, i comuni e le comunità montane interessate, sentito il parere della commissione di cui al successivo art. **13**.

Il piano generale sarà finalizzato alla salvaguardia ed al recupero dei beni naturali ed ambientali di tutto il territorio regionale ed alla formazione graduale di un sistema organico di riserve e sarà concepito come quadro di promozione, riferimento e coordinamento delle iniziative relative da parte della Regione, delle province, dei comuni singoli ed associati e delle comunità montane.

Il consiglio regionale approva entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della commissione di cui sopra, un programma di provvedimenti urgenti per la identificazione delle aree nelle quali risultino necessarie la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, la fissazione delle conseguenti misure di salvaguardia, il coordinamento delle misure di salvaguardia da parte dei vari enti interessati nell'ambito delle rispettive competenze.

Il piano di cui al primo comma può essere aggiornato ogni anno con le stesse modalità ivi indicate.

Art. 6.

Costituzione delle riserve

Le riserve naturali regionali sono istituite con apposite leggi della Regione sotto l'osservanza delle presenti norme generali. Possono inoltre essere istituite riserve locali, sul demanio degli enti pubblici o sul terreno privato, promosse rispettivamente dagli enti stessi e dalle persone interessate.

La costituzione di tali riserve, la classificazione e la definizione del perimetro deve essere effettuata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il decreto deve anche determinare la durata della destinazione a riserva, che non può essere inferiore ai 30 anni.

Le riserve parziali e speciali devono conformarsi alle leggi speciali dello Stato e della Regione.

Art. 7.

Vincolistica

Le leggi istitutive delle riserve ed i decreti di costituzione e classificazione del presidente della Regione possono prevedere vincoli speciali in relazione alle peculiari finalità della riserva stessa o delle zone nelle quali essa risulta suddivisa.

In particolare, nelle riserve naturali integrali ed in quelle orientate non può essere ammessa alcuna forma di utilizzazione del territorio che non sia immediatamente rivolta al conseguimento delle finalità proprie della riserva stessa.

E' altresì vietato nelle stesse riserve:

aprire e coltivare cave e miniere ed asportare minerali, operare sbancamenti, captare, deviare o occultare sorgive;

costruire elettrodotti, linee telegrafiche e telefoniche;

svolgere attività pubblicitaria;

accendere fuochi;

tagliare, asportare o danneggiare piante e fiori;

abbandonare rifiuti;

introdurre strumenti o macchine rumorose, apparecchi radio, televisori, giradischi e simili;

installare impianti di illuminazione;

uscire dalle strade e dai sentieri battuti, transitare con mezzi motorizzati;

atterrare con aerei ed elicotteri salvo che per operazioni di soccorso o per servizi di polizia;

introdurre qualsiasi specie animale e vegetale non caratteristica del territorio;

disturbare, ferire, catturare, uccidere animali ed appropriarsi di quelli rinvenuti morti o parti di essi;

introdurre armi, esplosivi, trappole, veleni, narcotici o altro mezzo distruttivo, attrattivo, repulsivo o di cattura di animali;

esercitare l'agricoltura, la pesca, la caccia e l'uccellagione;

costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere.

Nelle riserve naturali particolari, speciali o parziali, le norme di vincolistica sono stabilite dalle leggi istitutive, tenendo conto delle specifiche finalità delle riserve stesse.

Art. 8.
Indennizzi

Le leggi istitutive delle riserve naturali regionali stabiliscono l'entità o le modalità degli indennizzi anche sotto forma di affitto, verso i proprietari dei terreni soggetti a vincolistica, secondo i seguenti criteri di massima:

a) stima del mancato reddito per il periodo di assoggettamento al vincolo in base alla utilizzazione consuetudinale del fondo;

b) equo canone sui fondi rustici in base alle leggi vigenti;

c) risarcimento dei danni.

Può essere concordata tra la Regione e la parte interessata, enti pubblici e persone private, altra forma di indennizzo consistente nella assunzione di iniziative ad aiuti da parte della Regione per l'incentivazione delle attività agro-silvo pastorali delle zone limitrofe oltre che assicurare attività alternative agli operatori economici che per l'istituzione delle riserve sono costretti a cessare la loro attività.

Può infine essere prevista l'acquisizione al demanio regionale dei terreni assoggettati o da assoggettare a riserve, anche mediante le forme di esproprio consentite dalle vigenti leggi.

Art. 9.
Gestione delle riserve

La gestione delle riserve naturali regionale è di norma affidata alle province, alle comunità montane, ai comuni e loro consorzi, sotto la direzione ed il controllo della commissione regionale per i parchi e le riserve naturali di cui al successivo art. 13.

Art. 10.
Vigilanza

La legge istitutiva delle singole riserve di cui all'art. 6 dovrà prevedere le modalità di sorveglianza e di vigilanza sulle riserve stesse.

Art. 11.
Sanzioni

Per le violazioni ai divieti e vincoli previsti dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole riserve, si applicano le sanzioni amministrative da L. 5000 a L. 200.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti ed all'età di chi le ha commesse.

Delle violazioni è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, ove ciò non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di riceverla, sarà provveduto entro dieci giorni a spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al presidente della provincia che determina la somma dovuta e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la contravvenzione elevata è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla precedente notifica. Il presidente o per delega l'assessore competente, decide con provvedimento definitivo e motivato ed ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro trenta giorni dalla notifica la somma dovuta, maggiorata delle spese.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione e utilizzate per il miglioramento delle riserve.

Le sanzioni per violazioni ai decreti e vincoli di cui al primo comma sono quelle specificatamente previste dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 12.
Istruzione e propaganda

La Regione provvede ad istituire corsi di formazione professionale in materia naturalistica, paesistica ed ecologica e di tecniche per la conduzione delle riserve naturali.

Promuove inoltre ogni utile forma di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, specie nelle scuole d'obbligo, di intesa con le autorità scolastiche competenti.

Art. 13.
Commissione regionale

E' istituita la commissione regionale per i parchi e le riserve naturali, presieduta dal presidente o da un assessore delegato e composta da:

un agronomo designato dall'assessorato all'agricoltura;

un rappresentante dell'assessorato al turismo;

un ingegnere o architetto designati dall'assessore all'urbanistica;

un botanico;

un esperto di scienze forestali dell'amministrazione forestale dello Stato;

un zoologo;

un geologo;

un rappresentante regionale designato dalle associazioni naturalistiche riconosciute;

un rappresentante regionale designato dalle associazioni venatorie.

I componenti regionali designati, non rappresentanti gli assessorati, sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra docenti universitari.

La commissione è nominata con decreto del presidente della Regione e dura in carica tre anni.

Art. 14.
Compiti della commissione

La commissione di cui al precedente articolo:

individua le risorse da proteggere;

formula proposte ed esprime pareri circa la realizzazione e la gestione di tali aree;

collabora nel controllo delle suddette aree in modo che vengano rispettati i fini di istituzione;

esercita ogni altro compito stabilito dalla presente legge e da altre leggi nazionali.

La commissione, ove si rendesse necessario, può servirsi per particolari compiti, di esperti esterni di notevole preparazione nel settore; nelle discussioni di argomenti riguardanti singole riserve partecipa il rappresentante dell'ente locale interessato.

Art. 15.
Disposizioni finanziarie

Al finanziamento della presente legge si farà fronte con apposito stanziamento che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e dei successivi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 marzo 1977

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1977, n. 9.
Commissione consultiva regionale per la formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 28 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituita la commissione consultiva regionale per la formazione professionale così composta:

assessore all'istruzione della regione Puglia, presidente;

sovrintendente regionale scolastico;

direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

cinque esperti di formazione professionale designati dalla giunta regionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
un rappresentante della Federazione degli industriali della Puglia;
un rappresentante della Federazione regionale degli agricoltori;
un rappresentante dell'Associazione sindacale-Intersind;
un rappresentante dell'Unione regionale del commercio e del turismo della Puglia;
tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative legalmente riconosciute sul piano nazionale;
un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali dei lavoratori autonomi del settore artigiano e agricolo;
tre rappresentanti degli enti gestori di formazione professionale designati dalla Federazione regionale degli stessi;
un rappresentante dell'E.N.P.I.

Art. 2.

La commissione consultiva per la formazione professionale ha i seguenti compiti:
a) consulenza nelle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività in materia di formazione professionale;
b) esprimere pareri in merito ai piani di attività di formazione professionale e di riqualificazione dei livelli di professionalità degli operatori di detto settore;
c) proporre studi e ricerche sulla formazione professionale.

Art. 3.

La commissione consultiva per la formazione professionale è costituita con decreto del presidente della giunta e resta in carica per la durata della legislatura.

Art. 4.

I pareri espressi dalla commissione saranno sottoposti allo esame della giunta della competente commissione consiliare e del consiglio.

Art. 5.

Funge da segretario della commissione uno dei coordinatori di settore dell'istruzione artigiana e professionale, designato dall'assessore al ramo.
Compiti precipui del segretario sono: l'invio della convocazione della commissione, la stesura dei verbali delle riunioni, la trasmissione degli atti agli organi statutari regionali e lo archivio.

Art. 6.

La commissione consultiva regionale per la formazione professionale ha sede presso l'assessorato al ramo e viene convocata di volta in volta dall'assessore all'istruzione.

Art. 7.

Ai componenti la commissione consultiva regionale per la formazione professionale spetta un gettone di presenza per ogni seduta secondo le norme e nei limiti previsti dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 27.

Art. 8.
Norma transitoria

Fino a quando non sarà approvata apposita legge regionale per la compilazione dell'albo dei formatori della formazione professionale, la commissione di cui all'art. 1 della presente legge esprime parere sui criteri per la compilazione dell'albo dei formatori.
L'assessorato, sentita la commissione consiliare competente, provvede quindi alla compilazione dell'albo regionale dei formatori.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 marzo 1977

ROTOLO

(4351)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1977, n. **20.**

Determinazione dello standard merceologico minimo del latte, delle percentuali di maggiorazione del prezzo base e norme tecniche di valutazione e controllo, ai fini della applicazione della legge 8 luglio 1975, n. 306.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Repubblica n.* 12 *del* 26 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è fissato, in aggiunta alle norme igienico-sanitarie ed agli altri requisiti previsti dalle leggi nazionali e comunitarie, il seguente standard merceologico minimo del latte ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa, senza alcuna aggiunta o alterazione:

a) per il latte bovino:
1) peso specifico 1,029 - 1,034 a + 15°C;
2) grasso tra il 3 ed il 3,3 % (p/v);
3) proteine totali 2,8 % (p/v);

b) per il latte bufalino:
1) peso specifico 1,029 - 1,033 a + 15°C;
2) grasso 7 % (p/v);
3) proteine 3,7 % (p/v);

c) per il latte ovino:
1) peso specifico 1,035 - 1,040 a + 15°C;
2) grasso 7 % (p/v);
3) proteine totali 2,7 % (p/v);

d) per il latte caprino:
1) peso specifico 1,028 - 1,034 a + 15°C;
2) grasso 3 % (p/v);
3) proteine totali 2,7 % (p/v).

Art. 2.

L'aumento percentuale del prezzo base del latte bovino, bufalino, ovino e caprino previsto dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, viene così fissato:

A) latte bovino, bufalino, ovino e caprino destinato alla trasformazione in formaggi:

a) per il contenuto in grasso del latte bovino, bufalino, ovino e caprino: maggiorazione dello 0,8 % per ogni 0,1 % di grasso in più;

b) per il contenuto di proteine totali:

1) del latte bovino: maggiorazione del 2 % per ogni 0,1 % di proteine in più, a partire dal 3 %; nessuna maggiorazione è prevista dal 2,8 % al 3 %;

2) del latte bufalino, ovino e caprino: maggiorazione del 2 % per ogni 0,1 % di proteine in più;

c) per il valore batteriologico e per il solo latte bovino: maggiorazione fino al 2 % per il latte con un numero di batteri compreso tra 500.000 e 5.000.000 per millilitro di latte e sino a quando vigerà la speciale proroga concessa all'applicazione del regolamento della C.E.E.;

d) per le condizioni igienico-sanitarie del bestiame bovino, bufalino, ovino e caprino:

maggiorazione del 2 % per il latte proveniente da allevamenti indenni da tubercolosi;

maggiorazione del 2 % per il latte proveniente da allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi;

maggiorazione del 2 % per il latte che contiene meno di 300.000 cellule somatiche per millilitro di latte, per lo stato sanitario degli allevamenti riferito alla mastite;

B) latte bovino destinato all'alimentazione:

a) per il contenuto in grasso: maggiorazione dello 0,5 % per ogni 0,1 % di grasso in più;

b) per il contenuto in proteine totali: maggiorazione del 2% per ogni 0,1% di proteine in più, a partire dal 3%;

c) per il valore batteriologico:

maggiorazione fino al 3% per il latte con meno di 500.000 batteri per millilitro di latte;

maggiorazione fino al 2% per il latte con un numero di batteri compreso fra i 500.000 e 5.000.000 per millilitro di latte e fino a quando vigerà la proroga all'applicazione del regolamento C.E.E.;

d) per le condizioni igienico-sanitarie del bestiame:

maggiorazione del 5% per il latte proveniente da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi ed ufficialmente indenni da brucellosi;

maggiorazione del 2% per il latte che contiene meno di 300.000 cellule somatiche per millilitro di latte, per lo stato sanitario dell'allevamento riferito alla mastite bovina. In caso di conferimenti collettivi, le maggiorazioni previste dal presente comma non si applicano qualora uno solo dei conferimenti abbia nelle proprie stalle anche un solo animale sprovvisto della richiesta attestazione sanitaria;

e) per la refrigerazione alla stalla: maggiorazione fino al 4% per il latte refrigerato alla stalla e portato alla temperatura di + 4°C; tale maggiorazione non verrà corrisposta quando la carica batterica superi 500.000 per millilitro di latte.

Art 3.

Ai fini della determinazione dei requisiti di cui ai precedenti articoli sono idonei i seguenti metodi di analisi:

a) grasso:

metodo volumetrico Gerber;
Milk-O-Tester e similari nefelometrici;
tecniche strumentali chimiche e chimico-fisiche;

b) proteine:

metodo all'amido nero;
metodo all'arancio G;
tecniche strumentali chimiche e chimico-fisiche;

c) carica microbica:

metodi indiretti: blu di metilene - resazurina;

d) stato sanitario dell'allevamento nei riguardi della mastite bovina:

conta citologica;
california test.

La sanità degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi viene documentata dai produttori di latte con la presentazione, agli utilizzatori, del certificato del veterinario provinciale.

Art. 4.

La rilevazione delle caratteristiche del latte, ai fini della applicazione del prezzo base e delle maggiorazioni percentuali del prezzo base, avverrà secondo le modalità fissate concordemente tra le parti contraenti, in sede di stipula del contratto di conferimento. Quest'ultimo conterrà una specifica indicazione del laboratorio, prescelto tra quelli indicati dalla presente legge, incaricato di effettuare le analisi che si rendessero necessarie a seguito di eventuali contestazioni.

Se il contratto di conferimento non prevede analisi in contraddittorio o, comunque, norme concordate tra le parti, gli utilizzatori del latte devono notificare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al conferente, l'eventuale avvenuta variazione delle caratteristiche del latte, entro due giorni dalla data della rilevazione, in modo da consentire all'altra parte interessata eventuali accertamenti.

I laboratori di cui al primo comma preleveranno i campioni di latte alla presenza delle parti interessate. Nei casi di latte proveniente da bestiame sottoposto a duplice mungitura nella giornata, il campione sarà composto in parti uguali dal prodotto delle due mungiture. Tutte le spese per il prelievo, trasporto ed analisi dei campioni vanno a carico della parte soccombente.

Art. 5.

Le analisi per la determinazione delle caratteristiche del latte, nel rispetto delle disposizioni vigenti e per l'applicazione delle maggiorazioni del prezzo base del latte possono essere eseguite da:

1) laboratori provinciali di igiene e profilassi della Regione;

2) istituto zooprofilattico per il Mezzogiorno di Portici;

3) laboratorio dell'Università degli studi di Napoli;

4) laboratorio merceologico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli;

5) laboratorio di analisi dell'istituto tecnico agrario « F. De Sanctis » di Avellino;

6) laboratori delle aziende pubbliche locali di risanamento del latte.

L'istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi di Napoli in Portici dovrà sovraintendere alla taratura degli strumenti dei laboratori autorizzati e ad un super controllo per la necessaria uniformità di analisi.

Art. 6.

Non può essere compravenduto il latte privo dei requisiti di genuinità ed integrità, comunque alterato, ovvero contenente:

a) colostro e sangue;

b) latte in polvere, farina lattea o latte artificiale;

c) sostanze estranee alla sua normale composizione;

d) sedimento anormale eccedente oltre la norma;

e) residui di sostanze medicamentose e di principi farmacologicamente attivi, quali ormoni e fitofarmaci;

f) disinfestanti e disinfettanti;

g) conservativi, neutralizzanti ed altre sostanze atte a correggerne i difetti.

Art. 7.

L'annata lattiero-casearia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8.

Le tecniche e le modalità di analisi al fine di garantire l'esame del latte in contraddittorio, i limiti di aumento del prezzo base fino ai massimi previsti dalla presente legge, le modalità di controllo alla stalla ed eventuali modalità di pagamento saranno oggetto della contrattazione tra le parti.

Le maggiorazioni del prezzo dovranno essere pagate, nel termine massimo di tre mesi, dallo acquirente al singolo produttore che ha conferito latte superiore allo standard merceologico previsto dalla presente legge.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 marzo 1977

RUSSO

(4143)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1977, n. 18.

Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per le ferrovie Adriatico-Appennino per l'esercizio della ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana, con sede in Lanciano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 21 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a prestare una fidejussione in favore della Società per le ferrovie Adriatico-Appennino per l'esercizio della ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana, con sede in Lanciano, per un'anticipazione di cassa dell'ammontare massimo di L. 350.000.000 da estinguere non oltre il 31 dicembre 1977.

La fidejussione ha carattere sussidiario, in relazione alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 2.

La concessione della garanzia è attuata con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 3.

Il pagamento della Regione, disposto nella osservanza delle condizioni di cui al precedente art. 1, legittima la sostituzione della Regione stessa alla Società per le ferrovie Adriatico-Appennino - esercizio della ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana in tutte le ragioni di diritto dei suoi crediti.

Art. 4.

Allo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 — sulla base del quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 13 gennaio 1977, n. 1 — sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 375 (di nuova istituzione, sotto il titolo IV, rubrica n. 2, categoria XII) denominato: « Recupero di somme pagate a seguito della garanzia fidejussoria sull'anticipazione di cassa concessa alla Società per le ferrovie Adriatico-Appennino per lo esercizio della ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana, con sede in Lanciano » con lo stanziamento di L. 310.000.000.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 2152 (di nuova istituzione, sotto il titolo II, sezione V, rubrica n. 2 - Trasporti di interesse regionale, categoria XVI) denominato: « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria a favore della Società per le ferrovie Adriatico-Appennino per l'esercizio della ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana, con sede in Lanciano », con lo stanziamento di L. 350.000.000.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, inteso come entità del rischio conseguente alla garanzia concessa, ammontante a L. 40.000.000, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, del cap. 1399: « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello schema del bilancio 1977.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 aprile 1977

RICCIUTI

(5499)

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1977, n. **19**.

Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 4 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Abruzzo, nel quadro delle finalità indicate nell'art. 5 dello statuto concernente la tutela della salute, con la presente legge intende assicurare:

a) l'istituzione ed il potenziamento di idonei servizi di dialisi domiciliare attraverso la erogazione di contributi agli enti ospedalieri per l'acquisto delle relative attrezzature e la organizzazione dei corsi di addestramento previsti dalla legge regionale 10 settembre 1974, n. 41;

b) l'estensione del trattamento gratuito per le prestazioni emodialitiche ambulatoriali e domiciliari anche ai soggetti non assistiti in regime mutualistico e aventi comunque titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione;

c) la concessione di sussidi straordinari ai nefropatici sottoposti ai trattamento di emodialisi mediante erogazione di assegni mensili nonchè a titolo di rimborso delle spese di viaggio, avuto riguardo alle rispettive condizioni economiche;

d) la concessione di sussidi straordinari ai nefropatici che si sottopongono al trapianto del rene, anche per il periodo di tipizzazione precedente l'intervento e per quello di assistenza post-operatoria.

Art. 2.

Piano dei servizi di dialisi domiciliare

Allo scopo di favorire l'istituzione dei servizi di dialisi domiciliare presso gli enti ospedalieri, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa occorrente per l'acquisto della relativa attrezzatura, nonchè per l'organizzazione dei corsi di addestramento di cui alla legge regionale 10 settembre 1974, n. 41.

La giunta regionale predispone a tal fine un piano di programmazione regionale.

Il piano deve indicare gli ospedali presso i quali deve essere istituito il servizio e, per ciascun ente ospedaliero, l'ammontare dei contributi previsti nel primo comma.

Nella predisposizione del piano devono essere tenuti presenti lo stato e l'efficienza dei servizi di dialisi esistenti.

Il piano deve essere presentato al consiglio regionale, per la definitiva approvazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro la stessa data il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione dei servizi della dialisi domiciliare e dei relativi corsi di addestramento.

Art. 3.

Modalità di erogazione

Per l'erogazione del contributo di cui all'art. 1, lettera *a*), gli enti ospedalieri devono presentare apposita istanza corredata della documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e le spese sostenute per l'organizzazione dei corsi.

Alla liquidazione provvede la giunta regionale.

Art. 4.

Estensione assistenza emodialitica ambulatoriale e domiciliare

Gli enti ospedalieri presso i quali siano istituiti i servizi di emodialisi sono tenuti a fornire gratuitamente le prestazioni ambulatoriali emodialitiche ai soggetti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, e, ove compresi nel piano del precedente art. 2, anche quelle domiciliari.

La giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare apposita convenzione con le case di cura private dotate di idonei servizi per le prestazioni ambulatoriali emodialitiche.

Art. 5.

Concessione di sussidi in forma diretta

La giunta regionale è autorizzata a concedere sussidi straordinari ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi sotto forma di assegno mensile, nonchè ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio nei casi in cui il trattamento venga effettuato presso centri posti in comuni diversi da quello di residenza dell'assistito.

L'assegno mensile viene concesso a condizione che il reddito lordo effettivo, ivi compresi i redditi immobiliari o di lavoro autonomo o dipendente dell'assistito, del coniuge e dei figli minori conviventi, non superi le seguenti misure annue per ciascun nucleo familiare:

a) L. 3.000.000 per nucleo familiare di una o due persone;

b) L. 3.500.000 per nucleo familiare di tre o quattro persone;

c) L. 5.000.000 per nucleo familiare con più di quattro persone.

Ai fini del precedente comma non concorrono alla determinazione del reddito le pensioni sociali, di invalidità e di vecchiaia godute in forma diretta o per reversibilità.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la misura dell'assegno mensile può essere variata con effetto dal 1° gennaio successivo con deliberazione della giunta regionale, su proposta dei componenti preposti ai settori sanità e sicurezza sociale.

Per l'anno in corso l'assegno mensile viene stabilito nella misura di L. 80.000.

Per ogni figlio minore degli anni 18, nonchè per ogni persona convivente e a carico dell'assistito inabile a lavoro proficuo e priva di redditi immobiliari, viene concessa una integrazione dell'assegno nella misura di L. 20.000.

Art. 6.

Concessione di sussidi integrativi

La giunta regionale è autorizzata a concedere sussidi straordinari ai nefropatici che si sottopongono a interventi di trapianto del rene, nonchè ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto su autolettiga per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e l'intervento.

Il contributo è integrativo degli oneri sopportati eventualmente dalla Regione per il ricovero ospedaliero, i trattamenti ambulatoriali e l'intervento operatorio.

Per ogni assistito il sussidio viene erogato nella misura complessiva di L. 1.500.000 da corrispondersi in due rate, la prima a seguito di presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta tipizzazione, la seconda a seguito di presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta operazione di trapianto.

Art. 7.

Modalità per la concessione dei benefici

Le domande intese ad ottenere i sussidi ed i rimborsi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge sono presentate dagli interessati alla giunta regionale - settore sanità, su appositi moduli sottoscritti ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I sussidi ed i rimborsi di cui all'art. 5 hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La giunta regionale, su proposta del componente preposto al settore sanità, predispone lo schema dei moduli, di cui al primo comma del presente articolo, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto immediatamente eseguibile.

Art. 8.

Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nel modo che segue:

per gli interventi di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente art. 1, mediante prelevamento della somma di L. 200.000.000 dal cap. 2500 dello schema di bilancio per l'esercizio 1977 denominato: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi », schema del quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio;

per gli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, previsti in L. 100.000.000, con i fondi della assistenza ospedaliera nazionale assegnati alla Regione in base alla legge 17 agosto 1975, n. 386 ed iscritti al cap. 1921 dello stato di previsione della spesa dell'anzidetto schema di bilancio.

Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni al predetto schema di bilancio.

Per gli esercizi successivi le relative spese saranno imputate sui relativi capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 9.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 aprile 1977

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1977, n. **20**.

Interpretazione autentica dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 30 maggio 1973, n. 22, recante determinazione della indennità e relativi titoli a favore dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 4 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 22, devono intendersi nel senso che nessuna detrazione sulla indennità di presenza o di carica può essere effettuata se l'assenza è giustificata in quanto determinata da attività derivanti dall'espletamento del mandato o da causa di malattia.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 aprile 1977

RICCIUTI

(5500)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1977, n. **18**.

Contributi in capitale ad integrazione di provvidenze regionali concesse a comuni, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed a consorzi per l'esecuzione di opere e impianti complementari all'attività turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 31 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga al divieto di cumulo stabilito dall'art. 7, quarto comma, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, e dall'art. 6, terzo comma, della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed agli eventuali consorzi costituiti da detti enti, contributi integrativi per la realizzazione delle iniziative ammesse alle provvidenze di cui:

a) all'art. 2, lettere *d*) ed *e*), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed all'art. 4, lettere *c*) e *d*), della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni;

b) all'art. 3, lettera *a*), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni.

Art. 2.

I contributi previsti alla lettera *a*) dell'articolo precedente possono essere concessi solamente per le iniziative in corso di realizzazione o da realizzarsi nelle aree e nelle zone omogenee di cui all'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.

I contributi integrativi devono essere determinati in misura tale che la somma degli stessi con quelli concessi ai sensi delle leggi regionali richiamate al precedente art. 1 non superi il 100 % della spesa ritenuta ammissibile per le singole opere; detti contributi vanno pagati in quote proporzionali a quelle corrisposte sul contributo di cui costituiscono l'integrazione sino al 50 % dell'entità degli stessi; la restante quota va pagata ad effettuato collaudo delle singole opere.

Art. 3.

Nei casi di concessione dei contributi previsti al precedente art. 1, si può far luogo al disciplinare di cui all'art. 11, terzo comma, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, qualora non in precedenza disposto; allo ente beneficiario è fatto comunque obbligo di ottenere, con specifico decreto del competente organo regionale, il preventivo assenso sui provvedimenti con i quali si prevedesse di affittare o affidare in gestione a terzi le opere o gli impianti.

Qualora i contributi integrativi siano concessi a favore di iniziative sovvenzionate con la legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni, devono trovar applicazione le disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni.

Art. 4.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, approva l'elenco delle opere da ammettere al contributo integrativo e stabilisce i criteri generali per la determinazione delle rispettive entità.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 320 milioni, di cui lire 95 milioni per l'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 11, categoria XI, il cap. 6817 con la denominazione: « Contributi integrativi per la realizzazione di opere ed impianti complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo turistico, ivi compresi gli impianti a fune » e con lo stanziamento complessivo di lire 320 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 95 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

All'onere complessivo di lire 320 milioni si provvede, per l'esercizio finanziario 1977, per lire 15 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 6806 e per lire 80 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 6804 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 del piano finanziario per il quadriennio 1977-80, mentre per lire 225 milioni si provvede mediante storno dal cap. 6804 del piano medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 marzo 1977

COMELLI

(4077)

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1977, n. 19.

Interventi a favore dei porti e degli autoporti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1980, un limite di impegno di lire 500 milioni.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone ed al consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno contributi straordinari in conto capitale nella misura massima del 100 % della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione ed il completamento di opere, impianti e relative attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento degli scali di Monfalcone, Porto Nogaro e Torviscosa.

L'importo sul quale sono commisurati i contributi può comprendere una quota non superiore al 7 % del costo delle opere, degli impianti e delle attrezzature, per spese generali, di progettazione e di collaudo.

Per la domanda e la concessione dei contributi verranno osservati gli adempimenti e le procedure prescritte dall'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, mentre all'erogazione degli stessi si provvederà con le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24; quando si tratti di acquisto di attrezzature si applicheranno le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 dicembre 1970, n. 46.

Art. 3.

Per i fini e con le modalità previsti dal capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni, sono autorizzate, per gli esercizi 1977-80, la spesa di lire 11 miliardi quale contributo straordinario al comune di Gorizia per la realizzazione dell'autoporto e della stazione confinaria di Gorizia, e la spesa di lire 12,5 miliardi quale contributo straordinario al consorzio per la costruzione e la gestione dell'autoporto di Fernetti, per il completamento dell'autoporto di Fernetti.

Disposizioni finanziarie

Art. 4.

Le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati con l'art. 1 della presente legge fanno carico ai diversi esercizi come segue:

esercizio 1978 e 1979: lire 500 milioni;
esercizi dal 1980 al 1997: lire 1.000 milioni;
esercizi 1998 e 1999: lire 500 milioni.

L'onere di lire 2 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1980 fa carico al cap. 6621 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-80, il cui stanziamento viene elevato, per il piano stesso, a lire 6 miliardi.

All'onere complessivo di lire 2 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 (rubrica n. 7 - partita n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 14 miliardi, con decorrenza dall'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1978, al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 6643 con la denominazione: « Contributi straordinari in conto capitale al consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone ed al consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno per la realizzazione ed il completamento di opere, impianti e relative attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento degli scali di Monfalcone, Porto Nogaro e Torviscosa », e con lo stanziamento complessivo di lire 14 miliardi.

All'onere complessivo di lire 14 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 (elenco n. 5, progetti, « Interventi per infrastrutture viarie e di servizio per opere portuali » per lire 12,5 miliardi e « Fondo integrazione progetti » per lire 1,5 miliardi, allegato al piano medesimo).

Art. 6.

Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi 1977-80, la spesa complessiva di lire 23,5 miliardi, di cui lire 7,5 miliardi per l'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977, sono istituiti al **titolo II**, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, i seguenti capitoli:

cap. 6644 con la denominazione: « Contributo straordinario al comune di Gorizia per la realizzazione dell'autoporto e della stazione confinaria di Gorizia » e con lo stanziamento di lire 11 miliardi per gli esercizi 1977-80, di cui lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1977;

cap. 6645 con la denominazione: « Contributo straordinario al consorzio per la costruzione e la gestione dell'autoporto di Fernetti, per il completamento dell'autoporto di Fernetti » e con lo stanziamento di lire 12,5 miliardi per gli esercizi 1977-80, di cui lire 5 miliardi per l'esercizio 1977.

All'onere complessivo di lire 23,5 miliardi, di cui lire 7,5 miliardi per l'esercizio 1977, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977 (elenco n. 5, progetti, « Interventi per infrastrutture viarie e di servizio per opere portuali »).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 4 aprile 1977

COMELLI

(4189)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1977, n. **20**.

Rifinanziamento della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, recante provvidenze a favore delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 26 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1977, il limite di impegno di lire 190 milioni e, nell'esercizio finanziario 1979, il limite di impegno di lire 250 milioni.

Art. 2.

Le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati dall'articolo precedente fanno carico ai diversi esercizi come segue:

esercizi 1977-78: lire 190 milioni;
esercizi dal 1979 al 1991: lire 440 milioni;
esercizi 1992-93: lire 250 milioni.

L'onere complessivo di lire 1.260 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 190 milioni relativi all'annualità per l'esercizio 1977, fa carico al cap. 5971 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato per il piano 1977-80 a lire 4.180 milioni, di cui lire 920 milioni per l'esercizio 1977.

All'onere complessivo di lire 1.260 milioni, di cui lire 190 milioni per l'esercizio 1977, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, rubrica **n. 2 artigianato, partita** n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 aprile 1977

COMELLI

(5336)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 7 marzo 1977, n. **10**.

Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, ed integrazioni al vigente ordinamento del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 22 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme di cui all'art. 10 della legge provinciale 12 febbrario 1976, n. 7, sono estese, con le modalità ivi indicate e per gli anni coperti da iscrizioni previdenziali all'E.N.P.A.S., a tutti i dipendenti dello Stato passati alla provincia per disposizione di legge statale o provinciale.

Art. 2.

Le promozioni del personale dei ruoli di cui alla legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, sono conferite dal consiglio di amministrazione, a partire dagli scrutini del 31 dicembre 1975 e per un triennio, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che abbiano riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a « ottimo ».

Art. 3.

La spesa per l'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, tenuto anche conto del disposto dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, è valutata in lire 230 milioni.

Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente e di quello per gli esercizi finanziari successivi, si provvede con le entrate corrispettive derivanti dai recuperi dall'E.N.P.A.S. delle anticipazioni erogate dalla provincia.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977 saranno istituiti gli appositi capitoli di entrata e di spesa.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà *in vigore il giorno successivo a* quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 marzo 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4649)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1977, n. 10.

Disciplina degli interventi regionali per l'emigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 16 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Molise, in attuazione dello statuto e degli indirizzi programmatici dell'art. 4, effettua interventi in favore degli emigrati molisani all'estero e delle loro famiglie, secondo modalità e termini fissati dalla presente legge.

A tal fine istituisce la consulta ed il fondo regionale della emigrazione.

Art. 2.

Nomina e composizione della consulta

La consulta regionale dell'emigrazione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta:

a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, che la presiede;

b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;

c) da cinque rappresentanti delle comunità montane, tre per la provincia di Campobasso e due per la provincia di Isernia, eletti dal consiglio regionale con voto limitato;

d) da sei rappresentanti designati dalle principali organizzazioni regionali ed associazioni nazionali che operano in Italia ed all'estero a favore degli emigrati, di cui almeno tre provenienti dall'estero;

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni confederali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo regionale;

f) da un rappresentante dei datori di lavoro;

g) da tre rappresentanti di lavoratori autonomi;

h) da un rappresentante di ciascuna camera di commercio della Regione;

i) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro o da un suo delegato;

l) da tre esperti eletti dal consiglio regionale con il sistema del voto limitato;

m) da due rappresentanti degli enti previdenziali interessati ai problemi degli emigrati, designati dai rispettivi uffici.

La consulta costituisce nel suo seno, un comitato composto da sei membri eletti con votazione segreta, con il compito di collaborare con il presidente.

La consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Le designazioni e le nomine dei componenti la consulta sono effettuate all'inizio di ogni legislatura regionale, salvo eventuali surrogazioni nel corso della legislatura.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario nominato dal presidente della giunta regionale.

Il presidente può invitare rappresentanti di amministrazioni o enti interessati alla discussione di singoli argomenti, senza diritto di voto.

Ai componenti della consulta e del comitato, ad eccezione del presidente, viene attribuito un gettone di presenza, e un rimborso delle spese sostenute nella misura e nelle forme previste dal regolamento interno di gestione della stessa.

Art. 3.

Regolamento

La consulta predispone un regolamento, dei suoi compiti e della sua attività, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 4.

Compiti della consulta regionale dell'emigrazione all'estero

La consulta regionale ha i seguenti compiti:

a) studia il fenomeno dell'emigrazione all'estero e le relative implicazioni nel contesto socio-economico della regione Molise al fine di agevolare l'individuazione delle linee direttrici dell'intervento dei pubblici poteri, con particolare riguardo alla politica occupazionale e all'istituzione di adeguati servizi sociali;

b) formula proposte in materia di piena occupazione;

c) esprime il parere sui programmi di sviluppo economico regionale;

d) avanza proposte per l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici degli emigrati e per il migliore impiego delle loro rimesse;

e) formula proposte di aggiornamento e riqualificazione professionale;

f) propone interventi assistenziali diretti soprattutto al reinserimento degli emigrati nell'attività produttiva del Molise;

g) propone la convocazione di conferenze regionali su problemi dell'emigrazione con la partecipazione di rappresentanti di lavoratori emigrati, nonchè delle forze politiche, economiche e sindacali interessate, dei comuni e degli enti che hanno competenza in materia di emigrazione;

h) formula proposte per la partecipazione alle conferenze nazionali dell'emigrazione, previa organizzazione di conferenze regionali;

i) formula proposte per il coordinamento, in sede di attuazione nel territorio regionale, di leggi e di provvedimenti relativi agli emigrati all'estero;

l) esprime pareri, su richiesta di enti ed organizzazioni, in materia di emigrazione;

m) suggerisce iniziative idonee ad impedire lo spopolamento del territorio regionale, ad arrestare l'emigrazione e a favorire il rientro degli emigrati;

n) raccoglie le informazioni e la legislazione nazionale e regionale riguardanti l'emigrazione e ne dà notizia alle relative associazioni ed alla stampa quotidiana e specializzata;

o) mantiene rapporti con le consulte delle altre regioni.

La consulta, nel predisporre le proposte di cui al presente articolo, può interpellare le associazioni degli emigrati molisani all'estero, purchè riunite in federezione, affiliate o meno ad organizzazioni operanti in campo nazionale.

Le risultanze delle ricerche e dei dati statistici in possesso della consulta sono documenti pubblici.

Art. 5.

Fondo regionale dell'emigrazione

Il fondo regionale dell'emigrazione è alimentato:

a) da un apposito stanziamento annuale del bilancio regionale;

b) da contributi e rimborsi;

c) da contributi, lasciti e donazioni con destinazione a favore dell'emigrazione.

Art. 6.

Amministrazione del fondo regionale per l'emigrazione

Il fondo è amministrato dalla giunta regionale.

Alla ripartizione del fondo per il finanziamento dei singoli interventi previsti dalla presente legge, provvede la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Una quota del fondo non superiore al 25 % dovrà essere destinata alle finalità previste dall'art. 9, secondo comma, a far tempo dal bilancio regionale 1977.

Art. 7.

Ufficio emigrazione

E' istituito, presso l'assessorato competente per l'emigrazione « l'ufficio affari sociali per l'emigrazione », cui sono addetti un funzionario, un collaboratore e due assistenti scelti tra il personale della Regione.

L'ufficio cura l'espletamento degli adempimenti relativi agli interventi previsti dalla presente legge, tiene l'elenco aggiornato dei lavoratori emigrati ed agevola il loro costante collegamento col contesto socio-economico e politico-culturale del Molise.

Art. 8.

Interventi per gli emigrati

Sono a carico del fondo regionale dell'emigrazione:

1) le spese per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 4 e per il funzionamento della consulta;

2) le spese per le provvidenze ai lavoratori emigrati consistenti:

a) nel concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute dall'emigrato per sè e per i propri familiari, che, dopo almeno tre anni di permanenza complessiva all'estero nell'arco degli ultimi sei anni anteriori al rientro, rientrino definitivamente nella Regione;

b) nel rimborso delle spese sostenute per la traslazione nella Regione delle spoglie di lavoratori e loro familiari deceduti all'estero, qualora dette spese non facciano carico a enti ed istituzioni pubbliche o private;

c) nell'assistenza completa di malattia, estesa ai familiari a carico degli emigrati residenti nel territorio regionale, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia o sotto forma di rimborso spese erogate dalla consulta nonchè nell'assistenza sociale per i minori e gli anziani;

d) un contributo «una tantum» per agevolare il reinserimento del lavoratore emigrato rientrato definitivamente dopo almeno tre anni di permanenza complessiva all'estero nell'arco degli ultimi sei anni anteriori al rientro, fissato in L. 150.000 per capo famiglia e in L. 50.000 per ogni persona a carico;

e) nell'assistenza ospedaliera agli emigrati e loro familiari che si trovano temporaneamente nella Regione;

3) speciali sovvenzioni da fissare nel regolamento, alle associazioni nazionali e a quelle regionali di emigrati purchè riunite in federazioni democratiche, che documentino lo svolgimento di attività assistenziale, sociale, culturale e ricreativa, e di diffusione di articoli, notiziari e pubblicazioni che si propongono di favorire e rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra d'origine, sempre che per le stesse attività le suddette non godano di altri contributi.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), sono concessi ai lavoratori emigrati che conservino la residenza nella Regione e che, nell'istanza intesa ad ottenerli, indichino i motivi che sono a fondamento della richiesta e presentino dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante lo stato di disagiate condizioni economiche.

Per gli interventi previsti dalla presente legge dalla legge regionale n. 22 del 20 dicembre 1972, la giunta regionale, su parere della consulta, emana le direttive per una corretta applicazione degli stessi.

Art. 9.

Priorità delle leggi vigenti

La Regione, ai fini della concessione dei benefici previsti dalle leggi regionali settoriali di intervento, riconosce titolo di priorità agli emigrati rientrati definitivamente nel territorio regionale.

Eroga, altresì, nei limiti della quota di cui al terzo comma dell'art. 6, contributi integrativi dei benefici di cui al comma precedente, soprattutto per iniziative nei settori produttivi e per la costruzione, l'acquisto o il riattamento di case di abitazione ad uso familiare.

Detti contributi non potranno superare il 20% della spesa ammissibile e, in ogni caso, la somma di L. 5.000.000 (cinquemilioni).

I contributi per la costruzione, l'acquisto o il riattamento di case di abitazione ad uso amiliare saranno concessi per ordine di graduatoria formata dalla consulta secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, sull'edilizia residenziale pubblica, in quanto applicabili.

La consulta, sulla base degli atti e documenti presentati dagli aspiranti, forma la graduatoria provvisoria.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonchè dei modi e dei termini per l'approvazione, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla consulta.

La consulta provvede, sulla base dei documenti già acquisiti, a formare la graduatoria definitiva entro quindici giorni dalla scadenza del termine delle opposizioni.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

E' riconosciuta altresì ai lavoratori emigrati rientrati definitivamente, priorità ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione e riqualificazione professionale collegati all'occupazione.

Art. 10.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità di fondi già stanziati per la legge regionale 17 marzo 1975, n. 25, a cui la presente si sostituisce con integrazioni e modificazioni conservandone le finalità, di cui al cap. 1440 del bilancio regionale 1976.

Per gli esercizi successivi sarà previsto, con la stessa legge di bilancio, apposito capitolo di spese per l'applicazione della presente legge.

Al finanziamento della presente legge sarà destinata quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970. n. 281.

Art. 11.

La legge regionale n. 25 del 17 marzo 1975 è abrogata.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 12 aprile 1977

D'AIMMO

(4605)

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1977, n. **11.**

Erogazione in forma diretta e gratuita dell'assistenza sanitaria ai cittadini residenti nel territorio regionale, non protetti da forme di assicurazione obbligatoria di malattia e, comunque, non compresi fra i soggetti assistiti dai comuni ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e concessione di contributi straordinari alle casse mutue provinciali di malattia per i lavoratori autonomi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 30 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Molise, in attuazione dell'art. 3 del proprio statuto e fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria o della organizzazione regionale del servizio con le unità locali indicate dal consiglio regionale (ULSSS) e comunque fino all'estinzione di tale assistenza in regime mutualistico prevista per il 1° luglio 1977 dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, con la presente legge interviene per assicurare l'assistenza sanitaria in forma diretta e gratuita alle categorie che ne sono prive, purchè caratterizzate da oggettive particolari condizioni sociali ed economiche, nonchè per garantire la continuità dell'erogazione della assistenza medico-generica in favore degli assistibili delle casse mutue provinciali di malattia per i lavoratori autonomi.

Art. 2.

Beneficiari

Sono ammessi al godimento dei benefici di cui al successivo art. 3:

a) i disoccupati e loro familiari a carico non coperti da protezione assicurativa;

b) i profughi disoccupati;

c) gli emigrati rimpatriati e loro familiari a carico non coperti da forme comunitarie e non beneficiari delle provvidenze di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402 e, comunque, in attesa della pratica attuazione degli interventi previsti dalle leggi regionali;

d) tutti coloro a cui l'assistenza sanitaria non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo.

Le prestazioni vengono erogate alle categorie elencate purchè il reddito imponibile del nucleo familiare non superi la somma di L. 4.000.000.

Art. 3.

Prestazioni

Le prestazioni erogabili ai sensi della presente legge sono:

1) assistenza medico-generica ambulatoriale e domiciliare;
2) assistenza specialistica;
3) assistenza farmaceutica;
4) assistenza ostetrica.

L'assistenza ospedaliera resta disciplinata dalle norme vigenti in materia (iscrizione nel ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera).

Le prestazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono erogabili esclusivamente in forma diretta.

Art. 4.

Ente erogatore dell'assistenza

Le prestazioni di cui al precedente art. 3 sono erogate dai comuni della Regione che vi provvedono con le modalità in atto per l'erogazione dell'assistenza sanitaria in favore degli iscritti negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934.

Le prestazioni specialistiche, ove non sia possibile utilizzare le strutture ed il personale ospedaliero, possono essere richieste a liberi professionisti, ai quali è corrisposto da parte dei comuni il relativo compenso con il sistema della « notula » e applicando la tariffa minima stabilita dai competenti ordini provinciali.

L'assistenza farmaceutica è assicurata con la procedura prevista dagli articoli 67 e 68 del regio decreto 19 luglio 1906, n. 466 e sulla base del « Prontuario terapeutico nazionale » di cui all'art. 9 della legge n. 336/74.

Art. 5.

Modalità di ammissione ai benefici

Per ottenere i benefici previsti dal precedente art. 3 i soggetti interessati debbono presentare domanda al comune di residenza insieme alla documentazione che comprovi di trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge.

La domanda deve essere redatta sull'apposito modulo secondo il fac-simile allegato *A*.

Il comune rilascia contestualmente l'attestato sul modulo di cui all'allegato *B*, costituente titolo valido per ottenere le prestazioni.

Ciascun soggetto ammesso ai benefici viene iscritto in apposito elenco comunale con numero d'ordine corrispondente a quello evidenziato sull'attestato.

Art. 6.

Rimborso spese ai comuni

Le spese relative all'assistenza sanitaria erogata ai soggetti iscritti nello speciale « elenco » di cui al quarto comma del precedente art. 5 sono a totale carico della Regione che vi provvede mediante rimborso ai comuni sulla base delle contabilità che i comuni inviano bimestralmente alla Regione stessa.

Nella prima fase di attuazione della presente legge ed al fine di assicurare l'immediato avvio del servizio, la giunta regionale, con proprio provvedimento deliberativo, assegnerà a ciascun comune della Regione una quota a titolo di anticipazione sul fondo e salvo conguaglio da operare in occasione del primo rendiconto bimestrale.

Art. 7.

Contributi straordinari alle casse mutue provinciali di malattia per i lavoratori autonomi

A decorrere dall'esercizio finanziario 1977, in attesa della attuazione della riforma sanitaria, e comunque, fino alla soppressione degli enti mutualistici prevista per il 1° luglio 1977 dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, la regione Molise contribuisce ad assicurare l'assistenza medico-generica alle categorie di pensionati dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti.

A tale scopo eroga alle casse mutue di malattia, comunali per i coltivatori diretti e provinciali per gli artigiani ed i commercianti, un contributo di L. 150.000.000.

La giunta regionale, con proprio atto deliberativo, provvede alla determinazione e corresponsione del contributo straordinario di cui al precedente comma, sulla base delle motivate richieste degli enti interessati e, comunque, entro i limiti del fondo a tal fine stanziato.

Qualora gli oneri connessi all'erogazione dell'assistenza medico-generica in favore degli assistibili dalle predette casse mutue fossero assunti in tutto o in parte a carico del bilancio dello Stato, gli enti beneficiari restituiranno alla Regione i contributi da questa ricevuti.

Art. 8.

Finanziamento

L'onere derivante dalla presente legge, valutato globalmente per il 1° semestre 1977 in L. 250.000.000 (duecentocinquanta milioni) di cui 100.000.000 per l'attuazione dell'art. 6 e 150.000.000 per l'attuazione dell'art. 7, farà carico al nuovo capitolo di spesa n. 1465 così denominato:

« Fondo speciale di solidarieta per l'assistenza sanitaria » da iscriversi nel bilancio 1977, riducendo di pari importo il cap. 2600.

Al finanziamento della presente legge sarà destinata quota parte dei proventi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 aprile 1977

D'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1977, n. 12.

Norme per la costituzione e il riconoscimento delle associazioni di produttori zootecnici e per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 30 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Molise, al fine di sviluppare le strutture associative idonee a tutelare la produzione di base e per consentire la programmazione della destinazione del latte, detta, in applicazione della legge nazionale dell'8 luglio 1975, n. 306, le norme relative alla costituzione delle associazioni di produttori zootecnici e alla determinazione del prezzo di vendita alla produzione del latte in tutte le specie animali e a qualsiasi uso destinato.

Art. 2.

Requisiti delle associazioni

Le associazioni dei produttori zootecnici, di cui al precedente articolo, devono possedere i seguenti requisiti:

1) avere quali soci produttori agricoli singoli o associati e loro cooperative o consorzi, purchè abbiano la disponibilità del prodotto;

2) essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera l'associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

3) avere dimensioni organizzative ed economiche che, tenendo conto del numero dei soci e del volume della produzione, siano tali da esercitare un'efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato della zona in cui gli associati svolgono la loro attività;

4) avere uno statuto che prevede:

a) il rispetto da parte dei soci e delle cooperative aderenti delle norme di commercializzazione e degli indirizzi che l'associazione attua, nonchè il vincolo per i produttori associati all'osservanza dei regolamenti e dei programmi di produzione e vendita deliberati dall'associazione;

b) la garanzia alle cooperative e loro consorzi, aderenti all'associazione e aventi la disponibilità del prodotto dei soci, di tanti voti quanti sono i soci delle stesse con produzione zootecnica, nonchè l'attribuzione ai singoli soci del voto procapite;

c) la garanzia della rappresentanza proporzionale delle minoranze negli organi direttivi ed esecutivi che sono eletti mediate un sistema elettorale che preveda la presentazione di più di una lista;

d) il rispetto dell'obbligo, da parte degli aderenti, di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni, di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione, di corrispondere i contributi stabiliti dall'associazione, di astenersi da attività in contrasto con quella dell'associazione, di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabilite;

e) che le associazioni sono dotate dei seguenti organi:

assemblea generale;
consiglio di amministrazione;
comitato esecutivo;
presidente;
collegio sindacale;
collegio dei probiviri;
eventuali assemblee parziali dei soci;

f) che l'assemblea generale ha poteri deliberativi per l'approvazione dello statuto, l'elezione e la revoca del consiglio d'amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri; il consiglio di amministrazione è eletto dalla maggioranza assoluta dei soci riuniti in assemblea generale; il comitato esecutivo è eletto dal consiglio d'amministrazione; il presidente viene eletto a maggioranza dai componenti il consiglio direttivo, il quale elegge anche due vice-presidenti con voto limitato; il collegio sindacale è composto da un numero di membri non soci, con garanzia della rappresentanza delle minoranze; il collegio dei probiviri è composto da membri non soci sempre con garanzia della rappresentanza delle minoranze.

Gli statuti possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempre che i produttori medesimi non facciano parte di altre associazioni previste dalla legge 8 luglio 1975, n. 306.

Le associazioni possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.

Art. 3.
Compiti delle associazioni

Alle associazioni dei produttori zootecnici sono affidati i seguenti compiti:

1) organizzare e difendere le produzioni zootecniche e loro derivati anche svolgendo opera di propaganda e ricerca utili al miglioramento e alla valorizzazione del prodotto, nonchè iniziative dirette ad incrementare la produzione, agevolarne la vendita ed il consumo;

2) proporre alla Regione, in armonia con gli indirizzi regionali e zonali di programmazione, indicazioni relative ai piani di ristrutturazione, unificazione e risanamento concernente le strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione del latte e dei prrodotti lattiero-caseari e zootecnici in genere;

3) svolgere ogni altra attività ad esse affidate con apposito provvedimento degli organi della Regione in materia di interventi nella riproduzione, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti zootecnici.

Art. 4.
Riconoscimento delle associazioni

Il riconoscimento delle associazioni è concesso dal presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta stessa e sentito il parere della competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, con decreto motivato che può essere impugnato nel termine di sessanta giorni innanzi al tribunale amministrativo regionale.

In conformità di quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, le cooperative agricole anche di trasformazione e i loro consorzi possono essere riconosciute come associazioni di produttori zootecnici.

Lo statuto delle associazioni deve essere ratificato dal consiglio regionale.

Art. 5.
Quote associative

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio delle loro attività le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dall'assemblea con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 6.
Contributi regionali

Limitatamente al primo quinquennio di attività la Regione concede alle associazioni di cui alla presente legge contributi sulle spese di avviamento per il funzionamento delle associazioni stesse, fino al sessanta per cento del loro ammontare, in proporzione al numero dei soci e alla produzione venduta o valorizzata direttamente.

Le associazioni sono abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla C.E.E.

Art. 7.
Comitato economico

Il comitato economico di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306, è costituito con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta stessa.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale all'agricoltura ed è costituito da tre rappresentanti di cui uno della minoranza, designati da ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge.

Del comitato fanno parte, con funzioni consultive, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole regionali, maggiormente rappresentate a livello nazionale.

Il comitato dura in carica tre anni ed entro trenta giorni dalla scadenza sarà provveduto agli adempimenti necessari al suo rinnovo.

Art. 8.
Standard merceologico

A partire dall'annata lattiero-casearia 1977, per la definizione del prezzo base alla stalla del latte di provenienza bovina a qualsiasi uso destinato, lo standard merceologico, valevole per l'intero territorio regionale, viene così determinato:

1) contenuto di grasso: 3,2 %;
2) contenuto di proteine: 2,8 %;
3) assenza di inibienti batterici.

Il latte ovino, ai fini della determinazione del prezzo base, deve avere un contenuto in grasso del 5,5 % ed un contenuto di proteine del 4,5 %.

Per il latte di provenienza da altre specie animali, lo standard merceologico è definito con legge regionale sulla base delle caratteristiche minime di idoneità alla commercializzazione previste dalla vigente legislazione.

Art. 9.
Maggiorazioni

Le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base del latte bovino sono fissate nelle seguenti misure:

1) aumento dell'1 % per ogni decimo di grasso in più del 3,4 %;

2) aumento dell'1,5 % per ogni decimo di proteine in più del 3 %;

3) aumento dello 0,5 % per il latte avente una carica microbica compresa tra 1,5 e 2,5 milioni di germi per millimetro; aumento dell'1,5 % per il latte avente carica microbica compresa

tra 0,5 e 1,5 milioni di germi per millimetro; aumento del 4% per il latte avente una carica microbica inferiore a 500.000 germi per millimetro;

4) aumento del 2% per il latte proveniente da allevamenti indenni da tubercolosi, da brucellosi e da mastiti infettive;

5) aumento del 2% per il latte refrigerato alla stalla a 4°C.

Le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base del latte ovino sono fissate nelle seguenti misure:

1) aumento dell'1% per ogni mezzo grado (0,5) di grasso oltre il 5,5%;

2) aumento del 2% per ogni maggiorazione di 0,25 di contenuto proteico oltre il 4,5%.

Art. 10.

Norme per le analisi

Per l'espletamento delle analisi ai fini della determinazione delle caratteristiche del latte, dovranno essere osservate le seguenti norme tecniche:

il contenuto di grasso, oltre che con il metodo Gerber, può essere determinato con metodi fotocolorimetrici e con analizzatori a raggi infrarossi;

il contenuto in proteine può essere determinato con il metodo colorimetrico (all'amido nero) ovvero con analizzatori a raggi infrarossi;

il valore batteriologico viene determinato con il metodo del bleu di metilone e con il conteggio batterico;

le condizioni sanitarie devono essere dimostrate mediante le attestazioni rilasciate dal veterinario provinciale competente per territorio.

Salvo diverso accordo tra le parti, il personale addetto al prelievo deve rivestire la qualifica di guardia giurata ed essere incaricato dal laboratorio che eseguirà le analisi.

Le maggiorazioni di prezzo sono valutate in base alla media ponderata dei dati delle analisi fatte nel trimestre.

Il campione prelevato deve essere immesso in contenitori sterilizzati con tappo debitamente sigillato.

Le spese per il prelevamento e per il trasporto dei campioni e delle analisi vanno divise a metà tra produttori ed utilizzatori del latte.

Art. 11.

Laboratori di analisi

Le analisi saranno espletate di regola dai laboratori degli istituti zooprofilattici. Potranno essere utilizzati altri laboratori, scelti concordemente tra le parti, purchè questi dispongano di attrezzature adeguate e personale idoneo e siano diretti da un responsabile abilitato al rilascio dei certificati di analisi.

Nel caso di controversie sull'esito delle analisi, sarà ripetuta la prova con un nuovo prelevamento di campione di latte e nuove analisi da farsi presso altro laboratorio scelto tra le parti o, in mancanza di accordo, presso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi. La spesa per l'analisi di revisione è a carico del richiedente.

Art. 12.

Annata lattiero-casearia

L'annata lattiero-casearia ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Essa è divisa in quattro trimestri e in ogni trimestre dovranno essere eseguite un minimo di quattro analisi su calendario stabilito dagli utilizzatori.

Art. 13.

Variazioni

Il consiglio regionale con legge, su proposta del comitato economico, e sentite le parti, può determinare per le successive campagne variazioni allo standard merceologico minimo ed alle percentuali di maggiorazione di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, nonchè apportare modifiche alle norme tecniche di determinazione delle caratteristiche del latte previste dall'art. 10 della presente legge.

Art. 14.

Fissazione e revisione del prezzo del latte

Per l'annata lattiero-casearia 1976 e fino a quando non si saranno costituite le associazioni dei produttori zootecnici, il prezzo del latte bovino alla produzione è stabilito dagli accordi stipulati presso la regione Molise tra le organizzazioni agricole professionali dei produttori, le cooperative agricole e le industrie di trasformazione del latte, secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Per le annate successive il prezzo è determinato, per le singole zone, attraverso la contrattazione collettiva con la partecipazione di tutte le parti interessate e con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione del latte.

Ove le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, la Regione, su richiesta di una di esse, promuove immediatamente l'incontro del comitato economico e degli industriali del settore e delle centrali del latte.

Qualora non intervenga l'accordo tra le parti, il prezzo è determinato dalla commissione prevista dall'art. 11 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

Il prezzo del latte alla produzione, comunque determinato, diventa vincolante tra le parti immediatamente dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 15.

Rinvio

Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge 8 luglio 1975, n. 306.

Art. 16.

Norma finanziaria

Per il corrente anno gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge, valutati in presunte lire quindicimilioni, graveranno sul cap. 1850 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

Per gli anni successivi i relativi oneri graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 aprile 1977

D'AIMMO

(5207)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771540)